

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 242° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	35
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	42
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	64
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	67

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario .....	<i>Pag.</i>	79
-----------------------------	-------------	----

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	89
-------------------------------	-------------	----

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	93
Riforma fiscale .....	»	95

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	121
---	-------------	-----

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

**196<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE**(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati**(74) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari**(265) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato**(517) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico**(521) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato**(1205) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato**(2119) MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari**(2295) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.*

Il presidente VILLONE informa che il senatore Lubrano di Ricco ha presentato un ordine del giorno, prevalentemente riferito alla materia delle espulsioni, per cui esso sarà esaminato in relazione alle relative disposizioni.

Il relatore GUERZONI si riserva anch'egli di presentare un ordine del giorno a carattere interpretativo, una volta valutato il contenuto degli emendamenti presentati.

Passando all'esame degli emendamenti, tutti riferiti al disegno di legge n. 2898, la senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 1.1. La norma del disegno di legge appare equivoca quanto alla sua efficacia per cui è preferibile una sua soppressione. Interviene al riguardo il sottosegretario SINISI, secondo il quale la disposizione si riferisce agli apolidi e alla successiva regolamentazione da inserire nel previsto testo unico. Di notevole significato è anche il richiamo alla normativa comunitaria. La senatrice DENTAMARO mantiene comunque il proprio emendamento.

Il senatore TABLADINI illustra l'emendamento 1.2, rivolto a favorire l'autonomia regionale. La senatrice SILIQUINI dà conto a sua volta dell'emendamento 1.4, per effetto del quale il parere parlamentare diventerebbe necessario. Per il senatore TABLADINI, con l'emendamento 1.3 il parere stesso è reso altresì vincolante.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice SILIQUINI, secondo la quale, in base alle intese raggiunte nel corso della precedente seduta, la Commissione doveva limitarsi all'illustrazione degli emendamenti presentati, senza pervenire alla loro votazione. Si associano a queste considerazioni i senatori TABLADINI, DENTAMARO e MAGGIORE. Il relatore GUERZONI ricorda invece che non si era escluso di poter iniziare la votazione degli emendamenti presentati.

Il presidente VILLONE propone quindi di votare i soli emendamenti presentati, in numero limitato, ai primi due articoli. Successivamente i presentatori si limiteranno ad illustrare le ulteriori proposte emendative. La Commissione conviene in tal senso.

Esprimendosi sugli emendamenti così illustrati, il relatore GUERZONI si dice contrario agli emendamenti 1.1 e 1.2. Anche il sottosegretario SINISI manifesta avviso contrario sull'emendamento 1.1, il quale, posto in votazione, non è accolto. Sull'emendamento 1.2 il rappresentante del GOVERNO rileva che la materia è di indubbia competenza statale e con evidenti riflessi di carattere internazionale. Il senatore TIRELLI dissente in quanto non tutta la disciplina contenuta nel disegno di legge presenta un eguale rilievo di natura generale, per cui in molti casi viene a determinarsi una indebita ingerenza nell'autonomia regionale. L'emendamento 1.2 non è comunque accolto dalla Commissione. Sull'argomento il relatore GUERZONI si riserva di tornare nel richia-

mato ordine del giorno. Il senator ANDREOLLI dubita peraltro dell'utilità di questo strumento quanto meno in relazione alla disciplina vigente nel Trentino-Alto Adige.

Sull'emendamento 1.4 il RELATORE esprime parere contrario e così pure il rappresentante del GOVERNO. La senatrice SILIQUINI ritira l'emendamento e dichiara di aggiungere la propria firma al successivo 1.3 sul quale sia il RELATORE che il sottosegretario SINISI manifestano avviso contrario. Dopo un ulteriore intervento del senatore TABLADINI, l'emendamento stesso è respinto.

Senza modifiche è quindi accolto l'articolo 1.

Passando all'articolo 2, il senatore TABLADINI illustra l'emendamento 2.4 e critica il testo del disegno di legge, il quale lascia indeterminate le modalità di partecipazione alla vita pubblica locale degli stranieri regolarmente soggiornanti nel paese. Su questa linea anche la senatrice DENTAMARO, in merito all'emendamento 2.2, osserva che la soppressione della disposizione nulla toglie al contenuto normativo del provvedimento. Il senatore BESOSTRI rileva invece che nella legge n. 142 del 1990 sono previsti istituti di partecipazione, spesso intesi come accessibili anche agli stanieri. Condivide questi emendamenti la senatrice SILIQUINI, stigmatizzando l'ambiguità del testo del disegno di legge.

Il sottosegretario SINISI sostiene che il comma in questione è stato introdotto ad iniziativa del Governo dopo il ritiro della norma che prevedeva alcuni casi di elettorato attivo degli stranieri ed in attesa di approfondire le implicazioni costituzionali della questione.

La senatrice SILIQUINI illustra poi brevemente gli emendamenti 2.5 e 2.6. La senatrice DENTAMARO e il senatore MAGGIORE illustrano rispettivamente gli emendamenti 2.3 e 2.7, al quale egli ha aggiunto la propria firma così come agli altri presentati dal senatore Bettamio.

Il relatore GUERZONI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.2, affermando che istituti di partecipazione per gli stranieri soggiornanti sono già operativi. Sull'emendamento 2.5 il sottosegretario SINISI ricorda che la norma cui esso si riferisce è di origine parlamentare e recepisce aspetti di convenzioni internazionali nelle quali il riferimento è ai pubblici ufficiali in qualche modo coinvolti nel procedimento. Sull'emendamento stesso il parere del RELATORE è contrario, non escludendo però di poter rivolgere al Governo una direttiva a carattere interpretativo.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI manifestano avviso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.6 e 2.7. In riferimento a quest'ultimo il Sottosegretario mette in guardia contro un impiego indiffe-

renziato di sanzioni penali, essendo più idonee quelle a carattere amministrativo. La misura penale va infatti riservata per le fattispecie più gravi; diversamente essa rischia di rimanere inefficace.

Per dichiarazioni di voto il senatore MAGGIORE esprime il proprio consenso agli emendamenti 2.4 e 2.2, i quali sono però respinti dalla Commissione. Analogo esito conseguono gli emendamenti 2.5, 2.3 e 2.6. Riguardo all'emendamento 2.7 il senatore TABLADINI nota che l'ingresso ed il soggiorno clandestino costituiscono reato in molti paesi europei. Il sottosegretario SINISI ribadisce che per questa fattispecie è sufficiente, a giudizio del Governo, l'espulsione amministrativa, considerandosi sproporzionata la sanzione penale, peraltro di più difficile applicazione. Il senatore TABLADINI conferma il proprio dissenso rispetto alla posizione del Governo. L'emendamento stesso è quindi respinto dalla Commissione, che accoglie l'articolo 2 nel testo invariato.

All'articolo 3 il sottosegretario SINISI interviene in merito all'emendamento 3.26, rilevando che il Governo è orientato a non tener conto dei ricongiungimenti familiari nella determinazione delle quote degli ingressi, per cui tali situazioni non sono considerate ai fini della formazione dei contingenti annuali. L'emendamento avrebbe invece un effetto contrario.

Il senatore TIRELLI, riguardo all'emendamento 3.11, fa osservare che la norma cui esso si riferisce pone a carico degli enti locali notevoli oneri aggiuntivi. Ad avviso del presidente VILLONE il disegno di legge per questa parte non sembra comunque presentare un carattere imperativo.

La senatrice DENTAMARO, quanto all'emendamento 3.3, sostiene a sua volta che le esigenze indicate dovrebbero essere finanziate con appositi fondi statali. In proposito il sottosegretario SINISI fa presente che tali esigenze dovrebbero trovare soddisfacimento nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 43.

Sull'emendamento 3.27 interviene la senatrice SILIQUINI, richiamandosi alle motivazioni già esposte. Il senatore TABLADINI illustra quindi gli emendamenti 3.12 e 3.13, sottolineando da un lato la necessità di introdurre un criterio di compatibilità con le esigenze della popolazione italiana, dall'altro rilevando come l'intervento di alcune associazioni non sia talvolta disinteressato da un punto di vista economico.

Il sottosegretario SINISI, in merito all'emendamento 3.31 della senatrice Siliquini fa presente che all'esigenza segnalata è preordinato l'articolo 49 del disegno di legge.

I rimanenti emendamenti presentati all'articolo 3 si danno quindi per illustrati da parte dei rispettivi proponenti.

All'articolo 4 il senatore TIRELLI illustra brevemente gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.16, 4.17, 4.8 e 4.18. La senatrice DENTAMARO dà conto degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. La senatrice SILIQUINI illustra gli emendamenti 4.9 e 4.10. Il senatore MAGGIORE illustra gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15.

All'articolo 5, il sottosegretario SINISI, riguardo all'emendamento 5.21 della senatrice Siliquini, rileva che la norma fa implicito rinvio a quanto previsto dalla disciplina sullo stato civile ai fini della possibilità di stabilire la residenza in luoghi di convivenza a carattere collettivo.

Il senatore TIRELLI illustra quindi gli emendamenti 5.9 e 5.10, motivandone le finalità limitative. Il sottosegretario SINISI nota che, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, occorre favorire quanti siano già stati in Italia e vi abbiano correttamente soggiornato per ragioni di lavoro.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8. Ad avviso della senatrice DENTAMARO, con l'emendamento 5.8 vi sarebbe un rinvio normativo incerto.

La senatrice SILIQUINI dà per illustrato l'emendamento 5.17 e illustra il 5.18, che considera più circostanziato e rigoroso della corrispondente disposizione del testo, nonché il 5.19.

La senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 5.3, considerando superflua la disposizione cui si riferisce.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il PRESIDENTE avverte che i senatori Maggiore e Tirelli, nell'allontanarsi dalla seduta gli hanno comunicato di considerare come illustrati i rispettivi emendamenti agli articoli da 6 a 10. Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Bettamio, essi sono stati sottoscritti anche dal senatore Maggiore, che li considera parimenti illustrati.

La senatrice SILIQUINI dà per illustrati gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.9, 6.13, 6.12, 6.2, 6.8, 6.14 e 6.15.

La senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 6.1, ritenendo ingiustificata l'eccezione prevista dal testo. Il sottosegretario SINISI motiva tale eccezione con il proposito di favorire l'integrazione sociale degli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia. Secondo la senatrice DENTAMARO, in tal modo vengono ridotte le possibilità di verificare la stessa regolarità del soggiorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

La senatrice DENTAMARO dà per illustrato l'emendamento 7.3 e illustra il 7.2, sottolineando l'improprio riferimento al capitolo C della Convenzione richiamata nell'articolo, di cui non è stata autorizzata la ratifica. Il sottosegretario SINISI osserva che le disposizioni di cui alla lettera *d*) permettono di adattare l'ordinamento, nella sua ulteriore evoluzione, ai principi che vi sono indicati. Secondo la senatrice DENTAMARO, si tratta di un rinvio improprio e intempestivo.

La senatrice SILIQUINI illustra gli emendamenti 7.19, 7.20, 7.21 e 7.21A, mentre dà per illustrato il 7.22.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 7.5.

Quanto alle proposte di modifica concernenti l'articolo 8, la senatrice DENTAMARO illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2, riservandosi di svolgere in proposito una riflessione ulteriore.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrato l'emendamento 8.3.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice SILIQUINI dà per illustrati il 9.12, 9.13 e il 9.17, mentre illustra l'emendamento 9.14.

La senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 9.2, sostenendo che il comma 5 dell'articolo 9 costituisce una incentivazione all'immigrazione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 9.4.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 10, la senatrice SILIQUINI dà per illustrato il 10.16 e successivamente lo ritira, dopo un chiarimento del sottosegretario SINISI. Illustra quindi gli emendamenti 10.17 e 10.18, sul quale si riserva una ulteriore valutazione.

La senatrice DENTAMARO dà per illustrato l'emendamento 10.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2898****Art. 1.**

*Sopprimere il comma 3.*

**1.1**

DENTAMARO

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «Per le materie» a: «economico-sociale della Repubblica».*

**1.2**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 6, dopo la parola: «emanato», inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».*

**1.4**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 7, terzo rigo, dopo le parole: «acquisizione del parere» aggiungere la parola: «vincolante».*

*Sopprimere le parole da: «decorso» a: «in mancanza del parere».*

**1.3**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

**Art. 2.**

*Sopprimere il comma 3.*

**2.4**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

**2.2** (Identico all'em. 2.4)

DENTAMARO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente al diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Il diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche attraverso l'istituzione di pubblici uffici di assistenza legale».

**2.1** MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

*Al comma 6, sopprimere le parole: «e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale».*

**2.5** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «informare», inserire le seguenti: «su richiesta dell'interessato».*

**2.3** DENTAMARO

*Sopprimere il comma 7.*

**2.6** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «lo straniero che fa ingresso o soggiorna nel Paese illegalmente compie reato».*

**2.7** BETTAMIO

### **Art. 3.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati», inserire le seguenti: «il Parlamento».*

**3.17** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le organizzazioni dei lavoratori» inserire le seguenti: «e delle forze di pubblica sicurezza».*

**3.7** DENTAMARO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento», con le seguenti: «approvato dal Parlamento come risoluzione».*

**3.18** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «dal Governo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con risoluzione dal Parlamento».*

**3.25** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento», con le seguenti: «deliberato dal Governo ed approvato dal Parlamento».*

**3.22** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento» con le seguenti: «deliberato dal Governo e presentato al Parlamento che lo approva».*

**3.23** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento» con le seguenti: «deliberato dal Governo e presentato al Parlamento ai fini delle conseguenti deliberazioni».*

**3.24** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento», con le seguenti: «deliberato dal Governo e presentato al Parlamento per l'approvazione».*

**3.21** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento», con le seguenti: «deliberato dal Governo e presentato al Parlamento che lo approva sotto forma di risoluzione».*

**3.19** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento» con le seguenti: «deliberato dal Governo ed approvato dal Parlamento come risoluzione».*

**3.20** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, diciottesimo rigo, dopo le parole: «esprimono il loro parere» inserire la seguente: «vincolante».*

**3.9** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, quarto rigo, dopo le parole: «interventi pubblici» inserire le seguenti: «di monitoraggio della comunità degli stranieri dotati di permesso di soggiorno, nonchè quelli».*

**3.10** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, dopo le parole: «delle persone», inserire le seguenti: «ferma restando l'osservanza delle norme civili e penali italiane vigenti».*

**3.8** NAPOLI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

**3.1** DENTAMARO

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati» inserire le seguenti: «nonchè la Conferenza Stato-Regioni, l'ANCI e l'UPI».*

**3.2** DENTAMARO

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto dei ri-congiungimenti familiari».*

**3.26** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno sessanta giorni di tempo per esprimere un parere vincolante sui decreti di cui al comma 4».

**3.32**

BETTAMIO

*Sopprimere il comma 5.*

**3.11**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

**3.27** (Identico all'em. 3.11)

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI,  
BONATESTA

*Al comma 5, dopo le parole: «dotazioni di bilancio» inserire le seguenti: «adeguatamente integrate da trasferimenti statali su richieste certificate dalle prefetture competenti».*

**3.3**

DENTAMARO

*Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole: «persona umana», inserire le seguenti: «compatibilmente con le esigenze della popolazione nazionale residente».*

**3.12**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Sopprimere il comma 6.*

**3.13**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 6, sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «si provvede», con le seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, si può provvedere, sentiti i Presidenti delle regioni interessate».*

**3.28**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 6, dopo le parole: «dei datori di lavoro», inserire le seguenti: «e dei rappresentanti delle forze di pubblica sicurezza».*

**3.4**

DENTAMARO

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è trasmesso al Parlamento per la sua approvazione».*

**3.29**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «adottati», con le seguenti: «trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei».*

**3.30**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento di programmazione di cui al comma 1 prevede le modalità, i termini e la copertura finanziaria per dotare, entro sei mesi dalla sua approvazione, le questure che ancora non ne fossero provviste, delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati dattiloscopici nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e i dati in possesso della Criminal Pol di Roma».*

**3.31**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 8, terzo rigo, dopo le parole: «acquisizione del» inserire la seguente: «prescritto».*

**3.14**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 8, terzo rigo, dopo la parola: «parere», inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante».*

**3.15**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

**3.5**

DENTAMARO

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

**3.6**

DENTAMARO

*Al comma 8, sopprimere le parole da: «Decorso tale termine» fino alla fine del comma».*

**3.16**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

#### **Art. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «L'ingresso nel territorio dello Stato è vietato allo straniero che non sia in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione contemplati dalla legge. Può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera vigilati dalle forze dell'ordine».*

**4.5**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «specifici accordi» aggiungere le seguenti parole: «o convenzioni internazionali in vigore in Italia».*

**4.1**

DENTAMARO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «specifici accordi», aggiungere le seguenti: «internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia».*

**4.9**

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 2, diciannovesima-ventesima riga, sopprimere le parole: «alle modalità di impugnazione e».*

**4.6**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.» con le seguenti: «in lingua francese, inglese, tedesca, spagnola o araba, con preferenza per quelle indicate dall'interessato».*

**4.11**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «fermo restando il termine di scadenza del permesso di soggiorno».*

**4.10** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, dopo le parole: «nel proprio territorio» inserire la parola: «soltanto».*

**4.12** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni del soggiorno» aggiungere le seguenti: «la regolarità della posizione sanitaria prevista dalle condizioni internazionali dell'O.M.S.».*

**4.2** DENTAMARO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «durata del soggiorno» aggiungere le seguenti: «anche per eventuali familiari».*

**4.3** DENTAMARO

*Al comma 3, dopo le parole: «articolo 3, comma 1», inserire le seguenti: «l'accertamento della loro effettiva esistenza è compito delle forze dell'ordine, che lo effettuano prima dell'ingresso dello straniero richiedente nel territorio nazionale».*

**4.7** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. L'ingresso è comunque subordinato alla verifica delle ulteriori condizioni e adempimenti, prescritti con il regolamento di attuazione, ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario».*

**4.16** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, dopo le parole: «L'ingresso in Italia può essere consentito con visti» inserire le seguenti: «sotto condizione di reciprocità e salvi i limiti imposti da norme poste a tutela dell'ordine pubblico».*

**4.13** MAGGIORE, PASTORE



*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Ministero degli affari esteri non potrà rivedere o ridurre in nessun caso l'elenco dei Paesi in cui i cittadini sono sottoposti ad obbligo di visto, se non in attuazione di trattati o convenzioni internazionali, riferendone in ogni caso alle competenti commissioni parlamentari, per acquisirne preventivamente il parere vincolante».

**4.14**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso».

**4.17**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 6 sopprimere le parole:* «che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione»; *dopo le parole:* «respinti» *inserire la parola:* «immediatamente».

**4.15**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 6, ultima riga, dopo le parole:* «relazioni internazionali» *aggiungere le seguenti:* «Sono altresì respinti gli stranieri che abbiano fornito documentazione in merito ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, che sia risultata falsa o inesatta alla verifica operata dalle forze dell'ordine».

**4.8**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che abbia riportato in qualsiasi altro Stato una condanna per un delitto non colposo previsto e punito dalla legge italiana con una pena non inferiore ad un anno di reclusione».

**4.18**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario».

**4.4**

DENTAMARO

**Art. 5.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «quattro giorni».*

**5.14** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «attività previste» aggiungere la seguente: «esclusivamente».*

**5.15** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5.16** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «brevi» alla fine del comma, con le seguenti: «in case di cura, ospedali e istituti religiosi».*

**5.20** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e altre convivenze».*

**5.21** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) superiore ad un anno per frequentare corsi di studio o di formazione, che comunque risultino da certificato di iscrizione per l'anno scolastico o accademico ovvero da attestazione rilasciata dall'ente presso cui si svolge la formazione».

**5.22** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «a due anni» con le seguenti: «a diciotto mesi».*

**5.23** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, lettera d), alle parole: «per ricongiungimenti familiari» aggiungere le seguenti: «di parenti di grado non superiore al terzo».*

**5.9**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «non superiore al doppio di quella stabilita» con le altre: «non superiore a quella stabilita».*

**5.10**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «per una durata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non superiore a quella stabilita con il rila- scio iniziale».*

**5.24**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi, e può essere ulteriormente rin- novato per consentire allo studente di sostenere l'esame finale ovvero, dopo il conseguimento del titolo di studi, gli esami di abilitazione pro- fessionale o di ammissione a corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione. Ai fini del solo primo rinnovo del permesso di sog- giorno per lavoro subordinato o autonomo può essere richiesta la dimo- strazione di disponibilità di un reddito non inferiore all'importo dell'as- segno sociale».*

**5.1**

MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

**5.4** (Identico all'em. 5.1)

DIANA Lino

*Alla fine del comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Il permes- so di soggiorno per motivi di studio è rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi, e può essere ulteriormente rinnovato per consentire allo studente di sostenere l'esame finale ovve- ro, dopo il conseguimento del titolo di studi, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione a corsi di dottorato di ricerca o alle scuo- le di specializzazione».*

**5.6**LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTT-  
TO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO,  
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 5, sostituire le parole: «e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare» con le seguenti: «quando mancano». Nel medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno è revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge».*

**5.5**

DIANA Lino

**5.2** (Identico all'em. 5.5)

MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

*Al comma 5, sopprimere le parole: «o vengono a mancare».*

**5.7**

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno è revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge».*

**5.8**

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

*Al comma 5, dopo la parola: «vengono» aggiungere la seguente: «successivamente».*

**5.17**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 5, sopprimere le parole: «non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che».*

**5.3**

DENTAMARO

*Al comma 5, dopo la parola: «sanabile» aggiungere le seguenti parole: «Rifiuto e revoca del permesso di soggiorno conseguono automaticamente all'accertamento di responsabilità del richiedente per atti o fatti costituenti illecito penale».*

**5.11**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o» con le seguenti: «il caso in cui lo straniero dimostri che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno esponga la sua persona a gravi rischi ovvero salvo che ricorrano seri motivi».*

**5.18** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 7, sostituire le parole: «da lire 200 mila a lire 600 mila» con le altre: «da lire 500 mila a lire un milione».*

**5.12** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Qualora la dichiarazione non venga resa senza giustificato motivo entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato è disposta l'espulsione amministrativa».*

**5.19** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 7, sopprimere la parola: «amministrativa».*

**5.13** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

## **Art. 6.**

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari vale per l'utilizzo richiesto».*

**6.19** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 1, dopo le parole: «lavoro autonomo» sopprimere le parole: «e familiari».*

**6.10** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, dopo la parola: «utilizzato» aggiungere la seguente: «contemporaneamente».*

**6.11** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «purchè sussistano i requisiti di cui alla presente legge».*

**6.9** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino a: «pubblici servizi».*

**6.1** DENTAMARO

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi».*

**6.5** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi».*

**6.20** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 3, dopo le parole: «non esibisce» sopprimere le parole: «senza giustificato motivo».*

**6.13** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

*Al comma 3, sostituire le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 800 mila» con le seguenti: «è punito con l'arresto da tre a quattro anni».*

**6.23** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 800 mila» con le seguenti: «è punito con l'arresto fino a un anno. Nei casi previsti dal presente comma, anche in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale si applica la custodia cautelare».*

**6.24** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'espulsione dal territorio nazionale».*

**6.12** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, sostituire le parole: «pubblica sicurezza» con le seguenti: «polizia giudiziaria». Nel medesimo comma aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell'identificazione dello straniero, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'effettuazione dei rilievi di cui all'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale.

3-ter. Lo straniero, nel caso di cui al comma 3, deve eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice di procedura penale».

**6.8** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 4, sopprimere le parole: «quando vi siano fondate ragioni».*

**6.2** DENTAMARO

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «quando vi siano fondate ragioni».*

**6.22** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, sostituire la parola: «richiede» con la seguente: «può richiedere».*

**6.3** DENTAMARO

*Al comma 6, sostituire le parole: «i quindici giorni» con le seguenti: «i sette giorni».*

**6.14** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a 600 mila».*

**6.15** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «internazionali» aggiungere le seguenti: «in vigore in Italia».*

**6.4** DENTAMARO

*Sopprimere il comma 8.*

**6.6**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 8, dopo le parole: «al presente articolo» inserire la parola: «non».*

**6.7**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presentazione o la pendenza del ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato».*

**6.21**

MAGGIORE, PASTORE

## **Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.25**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno cinque anni», con le seguenti: «da almeno otto anni dall'entrata in vigore della presente legge».*

**7.27**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno cinque», con le seguenti: «da almeno otto».*

**7.6**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno cinque», con le seguenti: «da almeno nove».*

**7.7**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI



*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari» con le seguenti: «di disporre legalmente di un alloggio in locazione o in proprietà e di disporre da almeno due anni di un reddito imponibile annuo derivante da fonte lecita e non occasionale di importo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale».*

**7.23**

BETTAMIO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e dei familiari», aggiungere le seguenti: «e la disponibilità di un alloggio idoneo».*

**7.3**

DENTAMARO

*Al comma 1, penultima ed ultima riga, sostituire le parole: «è a tempo indeterminato», con le seguenti: «è valida per cinque anni».*

**7.8**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è a tempo indeterminato», con le seguenti: «ha validità per cinque anni».*

**7.24**

BETTAMIO

*Al comma 3, sostituire le parole: «, anche non definitiva», con le seguenti: «ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale».*

**7.1**

MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

*Al comma 3, dopo le parole: «sentenza di condanna, anche non definitiva», inserire le seguenti: «ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale,».*

**7.4**

DIANA Lino

*Al comma 3, dopo le parole: «, anche non definitiva», aggiungere le seguenti: «ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale».*

**7.5**

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «salvo che abbia ottenuto la riabilitazione».*

**7.19** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, sopprimere il periodo compreso tra: «Qualora», e: «permesso di soggiorno».*

**7.9** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, penultima riga, dopo le parole: «la stessa», inserire la seguente: «non».*

**7.10** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).*

**7.20** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 4, lettera c), seconda riga, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «qualora risulti in regola con i versamenti prescritti dalla legge».*

**7.11** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «salvo che sia diversamente disposto», con le seguenti: «ove sia da queste espressamente previsto».*

**7.28** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**7.2** DENTAMARO

**7.21** (Identico all'em. 7.2) SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI,  
BONATESTA

**7.12** (Identico all'em. 7.2)

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Sopprimere il comma 5.*

**7.21a**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

**7.29** (Identico all'em. 7.21a)

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa viene disposta in base ai dettami dell'articolo 10 della presente legge».

**7.22**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 5, sostituire le parole da: «Nei confronti», fino a: «ovvero quando», con le seguenti: «Il titolare della carta di soggiorno resta passibile di espulsione qualora ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale».*

**7.13**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Sostituire la rubrica: «Carta di soggiorno», con la seguente: «Carta d'impunità».*

**7.26**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

## **Art. 8.**

*Al comma 1, dopo la parola: «ringspiegare», inserire la seguente: «immediatamente».*

**8.8**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 2, dopo la parola: «accompagnamento», inserire la seguente: «immediato».*

**8.9**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che sono fermati subito dopo l'ingresso».*

**8.2**

DENTAMARO

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «subito».*

**8.7**

BETTAMIO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e che sono fermati subito dopo l'ingresso», con le seguenti: «e che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare».*

**8.1**

DENTAMARO

*Al comma 2, lettera b), ultima riga, dopo le parole: «per necessità di pubblico soccorso», aggiungere le seguenti: «non appena queste siano state soddisfatte».*

**8.4**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «In tal caso per accompagnamento immediato si deve intendere quello che dev'essere effettuato senza indugio dalle forze dell'ordine, non appena sia cessato lo stato di stretta necessità connesso al soccorso dello straniero che ha cercato d'introdursi nel territorio dello Stato».*

**8.10**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 3, quarta riga, dopo le parole: «presente articolo», inserire le seguenti: «ne risponde di fronte alla legge ed».*

**8.5**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, dopo le parole: «Stato di provenienza», inserire le seguenti: «o comunque nello Stato che è stato l'ultima tappa prima dell'arrivo in Italia».*

**8.11**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.*

**8.12**

MAGGIORE, PASTORE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Allo straniero respinto si presta ogni forma di assistenza necessaria disponibile ai valichi di frontiera prima del suo avviamento verso il paese di origine o provenienza».

**8.6**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Allo straniero respinto è garantita, in ogni caso, l'assistenza amministrativa e legale da parte di enti pubblici o privati. A tal fine possono essere utilizzati i centri di accoglienza di cui all'articolo 9, comma 5».

**8.3**

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

## **Art. 9.**

*Al comma 1, dopo le parole: «l'automazione», inserire le seguenti: «l'informatizzazione».*

**9.12**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste le modalità di potenziamento e perfezionamento dei sistemi informatici delle questure per accertamenti dattiloscopici e trasmissione telematica dei dati».

**9.13**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, sostituire le parole da: «con prefetti delle», fino alla fine del comma, con le seguenti: «con altre autorità provinciali di pubblica sicurezza».*

**9.14** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 4, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», inserire le seguenti: «, il Ministero della difesa».*

**9.5** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «A tale fine», fino alla fine del comma.*

**9.6** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, anche d'intesa con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e che confinano con l'Italia, provvederà ad elaborare un efficace piano di pattugliamento dei valichi di frontiera, dei confini e delle coste, per scoraggiare l'immigrazione clandestina».*

**9.15** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «la cessione a titolo», inserire le seguenti: «temporaneo ed eventualmente».*

**9.7** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Sopprimere il comma 5.*

**9.2** DENTAMARO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi».*

**9.16** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono istituiti, presso i valichi di frontiera aeroportuali nonché presso gli altri principali valichi, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge, centri di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza, anche legale, agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o che devono essere respinti».*

**9.3**

DIANA Lino

*Al comma 5, sostituire le parole: «sono previsti», con le seguenti: «sono istituiti».*

**9.4**

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 5, dopo le parole: «informazioni e assistenza», inserire le seguenti: «anche legale», e in fine al primo periodo, aggiungere le parole: «o che devono essere respinti».*

**9.1**

MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

## Art. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni», e le parole: «trenta milioni», con le seguenti: «sessanta milioni».*

**10.1**

DENTAMARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni», con le seguenti: «fino a cinque anni e con la multa fino a lire cinquanta milioni».*

**10.2**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni», con le seguenti: «fino a quattro anni e con la multa fino a lire quaranta milioni».*

**10.3**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è condannato al pagamento delle spese necessarie per il rimpatrio dei predetti stranieri».*

**10.17** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualunque straniero entri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20 milioni. Nel caso si tratti del primo ingresso clandestino la pena è sospesa e si procede all'espulsione mediante riaccompagnamento alla frontiera. Nel caso di reiterazione del reato la pena non può essere sospesa e l'espulsione è effettuata soltanto dopo aver scontato la pena».

**10.19** BETTAMIO

*Al comma 2, ultima riga, dopo le parole: «territorio dello Stato», aggiungere le seguenti: «Coloro che prestano dette attività sono tenuti a darne tempestiva notizia al più vicino presidio delle forze dell'ordine».*

**10.4** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che chi presta soccorso ottemperi tempestivamente all'obbligo di segnalare all'autorità la condizione d'irregolarità e/o di clandestinità in cui versa lo straniero. In caso d'inottemperanza o d'indugio il soccorritore risponde di concorso nel reato d'immigrazione clandestina ai sensi del comma 1 del presente articolo».*

**10.21** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni», con le seguenti: «da cinque a quindici anni e della multa di lire quaranta milioni».*

**10.5** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni», con le seguenti: «da dieci a venti anni e della multa di lire cento milioni».*

**10.6** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI



*Al comma 5, sostituire le parole: «a quattro anni», con le seguenti: «a cinque anni».*

**10.7**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «Nei casi più gravi», con le seguenti: «In presenza di ripetute ed accertate violazioni delle presenti disposizioni da parte del vettore aereo, marittimo o terrestre». Nel medesimo comma, dopo la parola: «utilizzato», aggiungere le seguenti: «La stessa sanzione è disposta per ogni singola inosservanza che riguardi gruppi di stranieri in posizione irregolare composti di più di dieci persone».*

**10.8**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il vettore aereo, marittimo o terrestre che abbia trasportato fino alla frontiera aeroportuale, marittima o terrestre uno o più stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, in caso di respingimento è tenuto a ricondurli nel paese d'origine o provenienza, senza oneri per lo Stato, pena la revoca delle concessioni portuali ed aeroportuali e il pagamento di un'ammenda pari a cinque milioni per straniero trasportato».

**10.9**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il vettore aereo, marittimo o terrestre che abbia trasportato fino alla frontiera aeroportuale, marittima o terrestre uno o più stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, in caso di respingimento è tenuto a ricondurli nel paese d'origine o provenienza, senza oneri per lo Stato, pena la revoca delle concessioni portuali ed aeroportuali e, nei casi più gravi, delle licenze, autorizzazioni o concessioni rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'esercizio della tratta sulla quale gli stranieri sono stati condotti».

**10.10**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 7, sostituire le parole: «entro quarantotto ore», con le seguenti: «entro ventiquattro ore».*

**10.11**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 7, sostituire le parole: «nelle successive quarantotto», con le seguenti: «nelle successive ventiquattro».*

**10.12**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti telematici delle questure e degli uffici dell'arma dei carabinieri diretti all'utilizzazione di nuove procedure per il controllo dei rilievi dattiloscopici, è previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1998 a favore del Ministero dell'interno.

7-ter. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, il documento di programmazione prevede le modalità ed i termini per la progressiva diffusione sul territorio dei medesimi collegamenti».

*Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, incrementare di 10 miliardi l'onere per il 1998.*

**10.18**

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

**105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e per il tesoro Pinza.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2851) Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore ROSSI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti da lui presentati in riferimento a tutto l'articolato, soffermandosi in particolare su quelli finalizzati ad introdurre in Italia la doppia moneta, per rispecchiare le due diverse realtà economiche del Paese. Non vi è dubbio infatti – egli afferma – che solo le imprese della Padania possono competere con le altre imprese europee, ancorchè gravate dal peso fiscale necessario per sostenere l'economia del Mezzogiorno. La doppia moneta, inoltre, sancendo questa condizione, consentirà al Sud di beneficiare eventualmente dello strumento della svalutazione. La Padania, invece, che può vantare *standard* economici che consentono fin da oggi l'adesione al sistema monetario europeo, potrà da subito godere dei benefici effetti del sistema della moneta unica, anche in termini di armonizzazione della disciplina fiscale italiana con quella, più favorevole, vigente in Europa.

Il Presidente relatore ANGIUS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dal senatore ROSSI.

Il sottosegretario PINZA concorda con il parere contrario espresso dal relatore.

Posti ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2, risultando accolto l'articolo 1.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 e viene quindi accolto l'articolo 2.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 3 e 4, in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, posto ai voti viene respinto l'emendamento 5.1.

Risulta quindi accolto l'articolo 5.

Dopo la reiezione degli emendamenti 6.1 e 6.2, la Commissione accoglie l'articolo 6.

Posti separatamente ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti 7.1 (dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSSI), 7.2, 7.3 e 7.4.

Risulta quindi accolto l'articolo 7.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 8 e 9, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La Commissione respinge l'emendamento 10.1 e accoglie quindi l'articolo 10.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, in sede di esame degli emendamenti all'articolo 12, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSSI sull'emendamento 12.1 e una precisazione del sottosegretario PINZA, tale emendamento viene posto ai voti e respinto.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 12.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 13.1, ed accolto l'articolo 13.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3, risultando accolto l'articolo 14.

In sede di dichiarazione di voto sul mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, interviene il

senatore ROSSI il quale ricorda preliminarmente le scadenze fissate in sede comunitaria per l'introduzione del sistema della moneta unica, soffermandosi in particolare sulla valutazione dei vantaggi che deriveranno dall'introduzione dell'EURO in termini di salvaguardia del potere d'acquisto, stabilità monetaria, tutela delle imprese. Egli tuttavia sottolinea che l'Italia non appare in grado di beneficiare dei vantaggi descritti, in quanto permane fuori dai parametri fissati il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. L'unica soluzione praticabile appare la divisione del Paese in due aree economiche distinte, in modo da consentire alla Padania di partecipare al processo di integrazione monetaria già nelle sue prime fasi, e creare le condizioni di mercato per uno sviluppo autonomo dell'economia del Mezzogiorno d'Italia. Conclude, annunciando il voto contrario della Lega Nord per la Padania Indipendente sul provvedimento in titolo.

Il senatore COSTA, dopo aver ribadito il pieno sostegno alla prospettiva europea, ritiene che il carattere tecnico delle misure da adottare in vista dell'introduzione della moneta unica europea, non poteva che consigliare il ricorso ad una apposita delega al Governo: dichiara quindi il proprio voto favorevole sul disegno di legge. Ricorda peraltro che lo sviluppo economico raggiunto dalle regioni del Nord Italia non sarebbe stato possibile senza l'apporto umano e materiale del Mezzogiorno.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI che, pur condividendo il contenuto del disegno di legge, si dichiara contrario all'utilizzo dello strumento della delega legislativa e annuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore ALBERTINI, nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica sul disegno di legge, ritiene che l'azione di risanamento finanziario – condotta anche grazie all'apporto del partito di Rifondazione comunista – debba oggi necessariamente essere affiancata, anche in sede comunitaria, da una politica attiva e di sostegno all'occupazione e allo sviluppo dello Stato sociale.

Il senatore BIASCO dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge, condividendo la scelta del Governo di chiedere al Parlamento la delega per operare in una materia di particolare complessità tecnica.

Si dà quindi mandato al Presidente-relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2851, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore quindici, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2851****Art. 1.**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro due mesi».*

**1.1** ROSSI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «delle Commissioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «vincolante delle Commissioni competenti per materia».*

**1.2** ROSSI

**Art. 2.**

*Al comma 1 inserire dopo la lettera c) la seguente lettera:*

*«c-bis) previsione di una doppia moneta rispecchiante le due diverse realtà economiche del Paese».*

**2.1** ROSSI

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

**2.2** ROSSI

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) previsione di una doppia moneta rispecchiante le due diverse realtà economiche del Paese».*

**2.3** ROSSI

**Art. 5.**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in conformità a quanto disposto dalle regole stabilite in sede comunitaria».*

**5.1**

ROSSI

**Art. 6.**

*Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) si dovrà definire la questione degli scarti degli importi derivanti dalle operazioni di conversione mediante specifica nota integrativa della contabilità di Stato».

**6.1**

ROSSI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «EURO», aggiungere le seguenti: «o ricorrere ad una operazione di saldo sugli arrotondamenti di pagamenti precedenti».*

**6.2**

ROSSI

**Art. 7.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «sin dall'inizio del periodo transitorio» con le seguenti: «a partire dal 1° gennaio 1999».*

**7.1**

ROSSI

*Al comma 1 sostituire le parole: «del debito e degli altri strumenti» con le seguenti: «di tutto il debito e di tutti gli altri strumenti».*

**7.2**

ROSSI

*Al comma 1 dopo le parole: «emittenti pubblici» aggiungere le seguenti: «cercando di evitare segmentazioni di mercato e ponendo in primo piano il ruolo dell'EURO».*

**7.3**

ROSSI

*Al comma 1 sostituire le parole: «sin dall'inizio del periodo transitorio» con le seguenti: «dalla data del 1° gennaio 1999».*

**7.4**

ROSSI

**Art. 10.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «degli strumenti» con le seguenti: «di tutti gli strumenti».*

**10.1**

ROSSI

**Art. 12.**

*Al comma 2 sostituire le parole: «qualora l'adempimento non avvenga in contanti» con le seguenti: «o in lire».*

**12.1**

ROSSI

**Art. 13.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «per i documenti contabili» con le seguenti: «per la legge di bilancio e relative Note di variazione, la legge di assestamento, il rendiconto, la legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, la relazione generale della situazione economica del Paese, le relazioni trimestrali di cassa, il Documento di programmazione economico-finanziaria e per tutti gli altri principali disegni di legge e documenti contabili presentati dal Governo al Parlamento nel corso del ciclo annuale di bilancio».*

**13.1**

ROSSI

**Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo.*

**14.1**

ROSSI



*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

**«Art. 14.**

*(Gruppo di lavoro interservizi per l'attuazione dell'EURO)*

«Il Gruppo di lavoro interservizi della Banca d'Italia promuove ed attua le necessarie iniziative dirette ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'istituzione di una doppia moneta considerata la differente situazione economica delle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro Sud».

**14.2**

ROSSI

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

**«Art. 14.**

1. È istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, le attività di studio dirette all'istituzione di una doppia moneta dovuta alla differente situazione economica delle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro Sud.

2. Il Comitato è costituito da dipendenti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia e svolge attività di informazione, proposta e consulenza giuridica nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, se delegato, il Presidente del Comitato riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal comitato.

4. Per gli incarichi di cui al comma 1 i componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione loro spettante per le mansioni di cui sono titolari».

**14.3**

ROSSI

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

**148<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico**

**(365) CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537**

**(950) VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione**

**(1427) BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 932, nel testo a suo tempo predisposto dal relatore e adottato quale testo base.

I presentatori rinunciano ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il relatore BISCARDI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative (su molte delle quali – ricorda – la Commissione bilancio ha d'altronde espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), ad eccezione dell'emendamento 2.100 e dei subemendamenti 2.100/1 e 2.100/3, ad esso riferiti. Egli prospetta inoltre l'opportunità di un ulteriore subemendamento (2.100/4) che, recependo le istanze contenute in numerose proposte da più parti presentate, consenta l'am-

missione alla sessione riservata di esami e al corso relativo anche dei docenti tecnico-pratici, di arte applicata e al personale educativo.

Il senatore BERGONZI, scusandosi per il ritardo, chiede al Presidente di prendere la parola.

Il presidente OSSICINI, ricordato di aver già dato notizia alla Commissione nella seduta di ieri dell'esito negativo della verifica da lui compiuta presso tutti i Gruppi rappresentati in Commissione in ordine alla proposta del senatore Bergonzi di stralciare dal testo le disposizioni relative ai precari, dà la parola al senatore Bergonzi, consentendo fin d'ora anche al senatore LORENZI (che avanza analoga richiesta) di intervenire.

Il senatore BERGONZI esprime profondo rammarico per il diniego opposto dalle altre parti politiche alla propria proposta di stralciare dal disegno di legge n. 932 l'articolo 2 che, ricorda mirava ad assicurarne una più sollecita trattazione. Mantenendo invece l'articolo nell'ambito del provvedimento in esame, che si caratterizza per una mole notevole, si rischia infatti di non dare in tempo una adeguata risposta all'ineludibile problema dei precari.

Quanto poi al parere contrario reso dal relatore sulla quasi totalità degli emendamenti presentati all'articolo 2, egli lamenta che non si sia dato spazio ad un maggiore confronto, dal momento che il problema della sistemazione dei docenti precari investe alcune decine di migliaia di persone che da anni operano nella scuola in condizioni mortificanti, con contratti sempre soggetti al rinnovo, per lo più al termine delle ferie. A ciò, si somma la drammatica situazione di moltissimi insegnanti supplenti che, ogni anno, restano senza stipendio per mesi.

I docenti precari hanno invece maturato, prosegue il senatore Bergonzi, una grande professionalità, che spesso risulta addirittura determinante per il buon funzionamento della scuola, dal momento che nell'ordinamento scolastico non esiste altra via per acquisire effettive capacità didattiche che l'apprendimento sul campo. Ad essi occorre quindi dare una risposta almeno minimale, corrispondendo al loro diritto di lavoratori e, al tempo stesso, giovando al sistema formativo. L'articolo 2, nel testo del relatore, non appare affatto adeguato a tale scopo; sono state invece presentate numerose proposte che prospettano soluzioni migliori, sulle quali occorrerebbe assicurare un serio confronto tra le parti politiche. Si tratta, essenzialmente, di assicurare ai precari una corsia preferenziale per l'abilitazione, diversa dal percorso individuato per i neolaureati o per coloro che non hanno mai svolto attività didattica. Ciò, senza dimenticare che l'abilitazione non equivale peraltro al posto di lavoro, ma ne rappresenta un mero presupposto. In tale prospettiva, gli emendamenti da lui presentati prevedono lo svolgimento di corsi volti alla verifica della capacità didattica dei docenti, al cui termine sia tenuto un esame abilitante. Sulle modalità di configurazione di tali corsi sussistono tuttavia divergenze tra le diverse parti politiche. A suo giudizio, ai corsi dovrebbero essere ammessi i docenti in possesso del requisito dei 360

giorni di insegnamento dall'anno scolastico 1989-90 al 1996-97, senza ulteriori sbarramenti; l'esame finale dovrebbe vertere esclusivamente sulla verifica dei contenuti del corso stesso e quindi sulla professionalità didattica maturata; le commissioni d'esame, infine, dovrebbero essere composte dai docenti che hanno tenuto il corso, salvo l'elemento di garanzia esterna, rappresentato dal presidente. Nè altra composizione può essere seriamente ipotizzata, a meno che non si intenda stravolgere completamente la natura dei corsi ed immaginare un esame finale vertente su contenuti diversi da quelli del corso. Solo in questo caso, che peraltro nessuno pare ipotizzare, si giustificerebbe infatti una maggiore presenza di membri esterni nella commissione d'esame.

Il senatore LORENZI si sofferma sull'emendamento 2.1, che rappresenta la posizione ufficiale del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente, peraltro prendendo atto che su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non può tuttavia essere eluso il fatto che il precariato garantisce un supporto funzionale indispensabile al sistema scolastico nazionale e che il contributo arrecato è l'unico sottoposto a costante verifica. Il sistema formativo non prevede infatti momenti di verifica periodica dei docenti di ruolo, ma solo dei precari, i cui contratti devono essere di volta in volta rinnovati. Essi diventano così la spina dorsale del corpo docente, attraverso una selezione naturale da cui consegue un costante aumento della professionalità.

Al fenomeno del precariato non può tuttavia ormai più essere risposto solo con l'attivazione con corsi abilitanti. Si impone infatti la necessità di una più efficace autoformazione e della stipulazione di effettivi contratti che stimolino la competizione e garantiscano la meritocrazia. In tal modo si farebbe altresì giustizia di una serie di inaccettabili operazioni, quale quella recentemente perpetrata dal Governo con riferimento al pensionamento degli insegnanti.

Nell'auspicare quindi una graduale progressione verso una prospettiva di maggiore giustizia, libertà e prestigio per la funzione docente, conclude richiamando gli altri emendamenti presentati anche dal senatore Brignone.

Interviene quindi, sull'ordine dei lavori, il presidente OSSICINI, il quale rappresenta l'esigenza che il provvedimento, da oltre un anno all'attenzione della Commissione, concluda quanto prima l'*iter* in sede referente e giunga all'esame dell'Assemblea.

Il senatore MELE condivide il richiamo del Presidente e rivolge a sua volta un appello in tal senso a tutte le forze politiche, le cui posizioni sono ormai ben chiare. D'altra parte, osserva, le nuove richieste avanzate dai precari non sembrano accoglibili. Si tratta quindi di risolvere un problema di natura squisitamente politica, uscendo da una *impasse* che non rende giustizia dell'impegno profuso in sede parlamentare.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di comprendere le preoccupazioni espresse dal Presidente. Prende tuttavia atto del fatto che anche il

provvedimento in esame, come molti altri esaminati dalla Commissione, risulta «blindato» rispetto alle proposte dell'opposizione e, in questo caso, anche della stessa maggioranza ad eccezione del relatore.

Il relatore BISCARDI, in una breve interruzione, ricorda che nella seduta di ieri sono stati approvati emendamenti dell'opposizione all'articolo 1.

Il senatore BEVILACQUA conclude il proprio intervento prospettando l'opportunità che il provvedimento sia trasmesso all'Assemblea senza approfondire ulteriormente l'esame in Commissione, a suo avviso inutile. Stigmatizza peraltro il fatto che i corsi abilitanti per i docenti precari, pur previsti da una disposizione della legge n. 549 del 1995 a tutt'oggi formalmente non abrogata, non siano mai stati avviati dal Ministero.

Anche il senatore MARRI lamenta che il Governo e la maggioranza che lo sostiene non tengono conto del contributo che l'opposizione tenta di offrire. Non deve pertanto a suo giudizio suscitare stupore l'atteggiamento ostruzionistico talvolta assunto in Assemblea dalle opposizioni, come ad esempio nella seduta di ieri. Il parere contrario espresso dal relatore su quasi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 rappresenta infatti una inaccettabile dimostrazione della scarsa considerazione riservata alle proposte della minoranza, il che è tanto più grave nella situazione di grande fermento in cui versa attualmente la scuola.

Interviene quindi la senatrice PAGANO, la quale ricorda come la Commissione abbia sempre lavorato sui contenuti dei provvedimenti, senza sterili contrapposizioni tra maggioranza e opposizione. Quanto al disegno di legge sull'offerta formativa, in discussione nella seduta di ieri dell'Assemblea, testè ricordata dal senatore Marri, fa presente che si tratta di un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati in sede legislativa con l'assenso di tutti i Gruppi e che corrisponde a reali esigenze della scuola, da sempre riconosciute anche dall'opposizione. Ciò su cui forse si impone una riflessione, prosegue la senatrice Pagano, è invece l'esigenza di un maggiore raccordo tra i Gruppi parlamentari di Camera e Senato.

Quanto poi al merito del disegno di legge n. 932, ella ricorda che esso non affronta solo il problema dei precari, ma offre soluzioni anche ad altre questioni cruciali, quali il passaggio di alcune categorie di personale dagli enti locali allo Stato e lo *status* dei docenti tecnico-pratici. Ritiene quindi nell'interesse di tutti portare all'esame dell'Assemblea un testo ampiamente condiviso. Sullo stesso nodo dei precari, le posizioni non divergono d'altronde molto: la maggioranza ha infatti convenuto sulla ipotesi dei corsi abilitanti, cui pure era inizialmente contraria. Le differenze di opinioni si incentrano attualmente solo sulla composizione delle commissioni d'esame che, secondo Rifondazione comunista, dovrebbe essere a maggioranza interna, mentre il relatore suggerisce di deferirne l'individuazione ad una ordinanza del Ministro. Poichè nessun

Gruppo politico sembra voler procedere ad un inquadramento *ope legis*, non dovrebbe quindi essere impossibile poter raggiungere un accordo. D'altronde le ultime richieste avanzate dai precari, di non sostenere neanche un esame finale, non paiono in alcun modo difendibili.

Ricorda infine che la Commissione ha dimostrato sensibilità nei confronti degli emendamenti dell'opposizione, approvandone più di uno nella seduta di ieri, e che lo stesso relatore ha proposto di modificare l'emendamento 2.100 della maggioranza in modo tale da recepire le istanze di altri emendamenti, provenienti anche dall'opposizione.

Il senatore BEVILACQUA esprime l'opinione che le posizioni politiche restino distanti, non condividendo ad esempio affatto la proposta dal relatore di attribuire ad un'ordinanza del Ministro la competenza relativa alla composizione delle commissioni di esame.

Il senatore MASULLO osserva conclusivamente che la discussione odierna ha dimostrato l'inutilità della proposta di stralcio delle norme relative ai precari avanzata dal senatore Bergonzi: l'esame del disegno di legge n. 932 procede infatti lentamente proprio a causa della difficoltà di trovare un'intesa su questo specifico punto, mentre sulle altre parti vi è già una sostanziale intesa.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta, da convocarsi martedì 9 dicembre, alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 932

### Art. 2.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la possibilità di inclusione nelle graduatorie di due province.»*

**2.106** BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali.»*

**2.11** BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purchè abbiano insegnato nella sede di titolarità per non meno di tre anni.»*

**2.14** BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) i docenti in possesso del titolo di specializzazione per l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, per i quali si prevede una sessione riservata di abilitazione o di idoneità, valida anche per i precari della scuola elementare;».*

**2.103** SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «al medesimo posto» inserire le seguenti: «nonchè i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti elementari, in possesso di titolo di per sè abilitante.»*

**2.108** BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e siano inseriti» fino alla fine della lettera.*

**2.107**

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I docenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza. I docenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali, nonché culturali, professionali, scientifici e tecnici; il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quello cui è riferita la graduatoria permanente non è valutabile».

**2.26**BISCARDI, *relatore*

*Al comma 3, sostituire le parole: «la sessione riservata» con le seguenti: «i corsi abilitanti».*

**2.20**

BERGONZI

*Al comma 4, sostituire le parole: «per una sola provincia» con le seguenti: «per una sola regione».*

**2.101**

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

*Al comma 4 sostituire le parole: «per una sola provincia» con le seguenti: «per due sole province».*

**2.109**

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 4, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».*

**2.12**

BRIGNONE, LORENZI

*Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

«5. In previsione dell'avviamento dei nuovi cicli scolastici, del decentramento regionale, dell'autonomia scolastica, della necessaria e conseguente ridefinizione delle classi di concorso a cattedra, tenuto conto



delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuative della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad indire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura abilitante per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti, di ogni ordine e grado, statali, legalmente riconosciuti o pareggiati, che dia titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

*5-bis.* Alla procedura di cui al comma 3 espletata su base regionale con diritto di precedenza per i residenti nella stessa regione da almeno 5 anni, sono ammessi i docenti non abilitati, in possesso dello specifico titolo di studio prescritto, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole o negli istituti di ogni ordine e grado, statali, legalmente riconosciuti o pareggiati, per almeno 720 giorni tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97.

*5-ter.* L'esame per il conseguimento dell'abilitazione consiste nella discussione di una tesi sugli aspetti più significativi della funzione docente e sull'approfondimento della didattica delle discipline per le quali il titolo di studio dà diritto a conseguire l'abilitazione così come previsto dalla citata legge n. 341 del 1990. La discussione avviene davanti al comitato di valutazione costituito nelle scuole statali, che valuta la prova come indicato dall'articolo 43, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995.

*5-quater.* Per coloro che non hanno maturato i 720 giorni di servizio effettivo, cui al comma *5-bis* l'abilitazione viene conseguita tramite un solo anno di specializzazione post-universitaria presso le scuole di specializzazione istituite con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, presso le quali possono altresì conseguire l'abilitazione all'esercizio della funzione docente tutti i neo-laureati sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite dalla citata legge n. 341 del 1990.

*5-quinquies.* Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, riservando la precedenza a coloro che vi erano inseriti prima della data di riapertura.

6. Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente abilitato avvengono tramite graduatoria unica provinciale a scorrimento, distinta per ordini di scuola, con precedenza per coloro che vi erano inseriti precedentemente ai sensi del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, e per coloro che siano residenti da almeno 5 anni nella stessa regione della provincia dove viene presentata domanda di inclusione alla medesima graduatoria».

*Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

«5. In attesa della istituzione delle nuove classi di concorso a cattedra da parte del Ministero della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), conseguente all'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, è indetta, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

*5-bis.* Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 200 ore, volto all'approfondimento della metodologia e della didattica. I predetti corsi sono organizzati dai provveditorati agli studi, in orari pomeridiani. La partecipazione ai corsi comporta il versamento di una tassa di frequenza pari a lire 1.000.000, a copertura di tutti gli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione.

*5-ter.* Gli esami finali consistono nella produzione di una tesi sull'esperienza professionale acquisita da ciascun candidato e nella discussione di detta tesi e degli argomenti approfonditi durante il corso, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. Le commissioni esaminatrici sono composte dai docenti dei corsi, reclutati fra presidi, direttori didattici, ispettori e docenti di accertate esperienze professionali.

*5-quater.* Agli esami e ai corsi sono ammessi quei docenti che possono dimostrare di aver prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali ovvero negli istituti e scuole legalmente riconosciuti o paraggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97.

*5-quinquies.* Entro 60 giorni dalla conclusione delle prove, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli per consentire ai neo-abilitati di accedere alle graduatorie di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989».

**2.6**

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS

*Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

«5. In attesa della istituzione delle nuove classi di concorso a cattedra da parte del Ministero della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), conseguente all'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, è indetta, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui al decre-

to-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

*5-bis.* Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 200 ore, volto all'approfondimento della metodologia e della didattica. I predetti corsi sono organizzati dai provveditorati agli studi, in orari pomeridiani. La partecipazione ai corsi comporta il versamento di una tassa di frequenza di un importo sufficiente alla copertura di tutti gli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione.

*5-ter.* Gli esami finali consistono nella produzione di una tesi sull'esperienza professionale acquisita da ciascun candidato e nella discussione di detta tesi e degli argomenti approfonditi durante il corso, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. Le commissioni esaminatrici sono composte dai docenti dei corsi, reclutati fra presidi, direttori didattici, ispettori e docenti di accertate esperienze professionali.

*5-quater.* Agli esami e ai corsi sono ammessi quei docenti che possono dimostrare di aver prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali ovvero negli istituti e scuole legalmente riconosciuti o pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97.

*5-quinquies.* Entro 60 giorni dalla conclusione delle prove, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli per consentire ai neo-abilitati di accedere alle graduatorie di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989».

## **2.102**

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

*Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

«5. In attesa della istituzione delle nuove classi di concorso a cattedra da parte del Ministero della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), conseguente all'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie per soli titoli di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

*5-bis.* Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali ovvero negli istituti e scuole legalmente riconosciuti o pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97. Gli esami sono preceduti da corsi di formazione e perfezionamento della metodologia e della didattica della durata di almeno 200 ore. I corsi sono organizzati

dai competenti provveditorati agli studi e sono tenuti da presidi, direttori didattici e docenti di provata esperienza professionale. I docenti e gli insegnanti elementari di scuola materna in soprannumero, non altrimenti utilizzabili, potranno essere utilizzati quali *tutor*.

*5-ter.* La partecipazione ai corsi comporta il versamento di una tassa di frequenza pari a lire 1.000.000. Tale somma è in parte utilizzata a copertura di tutti gli oneri derivanti dall'attivazione dei corsi stessi e degli esami finali e in parte è accantonata per la indizione dei concorsi per titoli ed esami successivamente alla definizione delle nuove classi di concorso a cattedra.

*5-quater.* Gli esami finali consistono nella produzione di una tesi sull'attività didattica svolta e sulle problematiche didattiche e metodologiche affrontate durante il corso e in una prova orale nel corso della quale i candidati devono dimostrare di aver assimilato e di possedere le capacità didattiche relative agli insegnamenti da svolgere, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I docenti corsisti possono essere esclusi dalla frequenza dei corsi per insufficiente partecipazione. L'esclusione comporta l'impossibilità di sostenere gli esami finali.

*5-quinquies.* Dopo la conclusione degli esami riservati, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli per consentire ai neo-abilitati di accedere alle graduatorie permanenti di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989».

**2.10**

LO CURZIO, FOLLIERI

*All'emendamento 2.100, secondo periodo, dopo le parole: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati» inserire le seguenti: «, gli insegnanti tecnico-pratici, di arte applicata e il personale educativo».*

**2.100/4**BISCARDI, *relatore*

*All'emendamento 2.100, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di composizione delle commissioni di esame».*

**2.100/3**BISCARDI, *relatore*

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «Ciascuna commissione di esame è formata da un presidente e da due componenti, di cui uno scelto tra i docenti del corso» con le seguenti: «Ciascuna commissione d'esame è formata da un presidente esterno e da due componenti scelti tra i docenti del corso».*

**2.100/2**

OCCHIPINTI, MELE

*All'emendamento 2.100, aggiungere in fine il seguente periodo:*  
«All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 41.140.000.000, si provvede mediante ricorso a una quota dello stanziamento del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1998 relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'Amministrazione scolastica».

**2.100/1**

OCCHIPINTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. Ciascuna Commissione di esame è formata da un presidente e da due componenti, di cui uno scelto tra i docenti del corso. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro prevederà l'esclusione dall'esame finale in caso di insufficiente frequenza del corso».

**2.100**

BRUNO GANERI, CORTIANA, OCCHIPINTI, RESCAGLIO, MELE

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Prima dell'indizione del primo concorso a cattedra che sarà bandito tenendo conto delle nuove classi di concorso che saranno predisposte dopo l'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, è indetta una

sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

*5-bis.* Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parificati o nelle scuole materne ed elementari per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97.

*5-ter.* Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di formazione e aggiornamento della durata di almeno 200 ore, durante il quale verranno approfondite tematiche connesse alla metodologia e alla didattica. La frequenza ai corsi comporta il versamento di una tassa di partecipazione pari a lire 1.000.000. Tale somma è in parte utilizzata a copertura di tutti gli oneri derivanti dall'attivazione dei corsi stessi e degli esami finali e in parte è accantonata per la indizione dei concorsi a cattedra successivamente alla definizione delle nuove classi di concorso.

*5-quater.* I corsi sono organizzati dai competenti provveditorati agli studi, utilizzando presidi, direttori didattici e docenti di provata esperienza professionale.

*5-quinquies.* Gli esami consistono, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, nella produzione di una tesi attinente la propria esperienza didattica e professionale ed in una prova orale volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche, relativamente agli insegnamenti da svolgere, che sono stati approfonditi durante la frequenza dei corsi.

*5-sexies.* Entro 3 mesi dalla conclusione delle prove, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli per consentire ai neo-abilitati di accedere alle graduatorie permanenti di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989».

## 2.2

CENTARO, MUNDI

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Prima dell'indizione del primo concorso a cattedra per titoli ed esami che sarà bandito tenendo conto delle nuove classi di concorso che saranno predisposte dopo l'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal decre-

to-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

*5-bis.* Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parificati o nelle scuole materne ed elementari per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97.

*5-ter.* Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di formazione e aggiornamento della durata di almeno 200 ore, durante il quale verranno approfondite tematiche connesse alla metodologia e alla didattica. La frequenza ai corsi comporta il versamento di una tassa di partecipazione pari a lire 1.000.000. Tale somma è in parte utilizzata a copertura di tutti gli oneri derivanti dall'attivazione dei corsi stessi e degli esami finali e in parte è accantonata per la indizione dei concorsi a cattedra successiva alla definizione delle nuove classi di concorso.

*5-quater.* I corsi sono organizzati dai competenti provveditorati agli studi, utilizzando presidi, direttori didattici e docenti di provata esperienza professionale.

*5-quinquies.* Gli esami consistono, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, nella produzione di una tesi attinente la propria esperienza didattica e professionale ed in una prova orale volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche, relativamente agli insegnamenti da svolgere, che sono stati approfonditi durante la frequenza dei corsi.

*5-sexies.* Entro 3 mesi dalla conclusione delle prove, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli per consentire ai neo-abilitati di accedere alle graduatorie permanenti di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989».

## 2.7

MANIS, DE ANNA

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. In attesa della istituzione delle nuove classi di concorso a cattedra da parte del Ministero della pubblica istruzione, conseguente all'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, tenuto conto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuative della legge 19 novembre 1990, n. 341, è indetta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

5-bis. Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali e in quelle legalmente riconosciute o pareggiate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97. Detta sessione riservata di esami è preceduta dalla frequenza di un corso di formazione e di aggiornamento della durata di 150 ore. I corsi, organizzati dai provveditorati agli studi, sono volti all'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso per cui si partecipa, nonché degli aspetti più significativi della funzione del docente.

5-ter. La frequenza ai corsi comporta il versamento di una tassa di partecipazione pari a lire 800.000, a copertura di tutti gli oneri derivanti dalla attivazione dei predetti corsi.

5-quater. I corsi si concludono con un esame scritto ed un esame orale. L'esame scritto consiste nella produzione di una tesi sull'esperienza professionale acquisita e sui concetti approfonditi durante il corso; l'esame orale consiste nella discussione della tesi presentata, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341».

## 2.9

CARUSO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami successivo all'entrata in vigore della presente legge, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sono istituiti e disciplinati corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e per l'acquisizione della idoneità per gli insegnamenti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore, della durata di almeno 300 ore.

5-bis. I corsi sono finalizzati al perfezionamento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso, nonché di ogni aspetto utile al completamento della funzione docente. Essi si concludono con l'esame finale, consistente in una prova scritta e in una prova orale, finalizzate alla verifica e alla valutazione dei risultati conseguiti.

5-ter. Ai corsi sono ammessi docenti con contratto a tempo determinato nelle scuole statali e docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, che abbiano prestato effettivo servizio per almeno 360 giorni, in materia di insegnamento riconducibile a classi di concorso, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97.

5-quater. I vincitori degli esami confluiscono nella graduatoria permanente di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.



*5-quinquies.* Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro tre mesi dalla conclusione dei corsi abilitanti di cui al comma 5, un concorso per titoli ed esami. I criteri di valutazione dei titoli devono assicurare, oltre alla valutazione di merito, un congruo riconoscimento del servizio prestato».

**2.19**

BRIENZA

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Nel quadro degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per l'acquisizione dell'idoneità per gli insegnamenti della scuola elementare e gli insegnamenti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonché degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e la valutazione dei risultati.

*5-bis.* Ai corsi di cui al comma 5 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni di lavoro in materie di insegnamenti riconducibili a classi di concorso, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97.

*5-ter.* Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro tre mesi dalla conclusione dei corsi abilitanti di cui al comma 5, un concorso per titoli ed esami. I criteri di valutazione dei titoli, nel loro equilibrio con la valutazione degli esami, sono determinati con decreto ministeriale e dovranno assicurare un congruo riconoscimento del servizio prestato. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei vincitori ai concorsi si continuerà ad attingere alle graduatorie degli abilitati già in vigore».

**2.21**

BERGONZI, OCCHIPINTI

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1.

5-bis. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento per almeno 360 giorni, nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997.

5-ter. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

5-quater. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 100 ore, che sarà finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.

5-quinquies. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale.

5-sexies. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale che verteranno sui contenuti del corso e volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

5-septies. Ciascuna commissione di esame è composta dai docenti che hanno tenuto il corso e da un presidente esterno.

5-octies. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio.

5-nonies. L'ordinanza del Ministro prevederà l'esclusione dall'esame finale in caso di insufficiente frequenza del corso».

## 2.105

BERGONZI

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge sono indette una sessione riservata di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché una sessione di idoneità per la scuola elementare, per gli insegnamenti tecnico-pratici, d'arte applicata e i posti di personale educativo che danno titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto dal comma 1.

5-bis. Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati della scuola materna e secondaria e gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, il personale educativo, i docenti elementari privi di una precedente idoneità che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiate o nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole elementari parificate, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/95, 1995/96 e 1996/97. Il servizio deve essere stato prestato

per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

*5-ter.* Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento dell'esperienza professionale dei candidati e delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

*5-quater.* Alle sessioni di abilitazione possono partecipare, se in possesso del prescritto titolo di studio, i docenti comandati per le attività di tirocinio negli istituti magistrali, i docenti di strumento musicale nella scuola media, i docenti di sostegno».

**2.25**

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 5, sopprimere le parole:* «Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge».

**2.110**

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «graduatorie permanenti» *inserire le seguenti:* «regionali o provinciali».

**2.13**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* «i docenti non abilitati» *inserire le seguenti:* «nonchè i docenti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici».

**2.111**

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* «o nelle scuole materne autorizzate,» *inserire le seguenti:* «nonchè i docenti laureati dei centri di formazione professionale di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

**2.3**

RIZZI

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997».

**2.112**

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui almeno» con le altre: «o almeno».*

**2.22**

BERGONZI

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai predetti esami per la lingua inglese sono ammessi i docenti di lingua francese di ruolo ordinario in scuole di primo e secondo grado, purchè abbiano sostenuto tre esami universitari di lingua inglese».*

**2.16**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dei prescritti 360 giorni di servizio prestatato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto».*

**2.17**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Negli istituti secondari che ottengono l'autorizzazione all'insegnamento come legalmente riconosciuti nel biennio 1997/98-1998/99, tenuto conto della fase transitoria del primo anno di apertura, possono essere assunti laureati che abbiano già insegnato per 360 giorni dal 1991 di cui almeno 180 nel triennio 1993-1996 in qualità di tirocinanti dei corsi abilitanti previsti».*

**2.15**

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli esami consistono nella discussione di una tesi relativa agli insegnamenti svolti, finalizzata all'accertamento del possesso delle capacità didattiche acquisite».*

**2.4**

CENTARO, MUNDI

*Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli esami consistono in una prova scritta avente per oggetto la stesura di una tesi relativa agli insegnamenti svolti, e la discussione della stessa come prova orale, finalizzata all'accertamento del possesso delle capacità didattiche acquisite».*

**2.5**

OCCHIPINTI, MANIERI, LO CURZIO, CENTARO, MUNDI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Gli esami consistono in una prova scritta avente per oggetto la stesura di una tesi relativa agli insegnamenti svolti, e la discussione della stessa come prova orale, finalizzata all'accertamento del possesso delle capacità didattiche acquisite.»

**2.23**

BERGONZI

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole:* «in una prova scritta e in una prova orale volte» *con le seguenti:* «un esame-colloquio che, partendo da una relazione scritta sulle specifiche esperienze didattiche, sia volto».

**2.113**

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Dette norme si applicano anche al personale docente delle scuole elementari, al fine del conseguimento del titolo previsto per l'accesso alle procedure di cui all'articolo 401 del testo unico, purchè in possesso degli stessi requisiti di servizio.»

**2.6**

RIZZI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'esame di cui al comma 5 è ammesso anche il personale docente di ruolo che intenda conseguire l'abilitazione per altro insegnamento».

**2.114**

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. In via transitoria, ai docenti specializzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975 e successive modifiche, i quali abbiano prestato sul sostegno almeno 360 giorni di servizio di cui 180 nell'ultimo quadriennio, sono riservate, nella scuola di ogni ordine e grado, ai fini dell'accesso ai ruoli su posti di sostegno, graduatorie speciali ad esaurimento.

5-ter. I docenti di cui alla precedente lettera, che chiedono l'inclusione in tali graduatorie speciali, sono da ritenersi abilitati in un'area di appartenenza».

**2.104**

BERGONZI

*Sopprimere il comma 6.*

**2.8**

CARUSO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

“27. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi agli insegnanti precari mancanti della necessaria abilitazione, sono determinate forme di ripristino dei corsi abilitanti sulla base dell'articolo 33 della Costituzione, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi.

28. Per la formazione del personale della scuola secondaria vengono istituiti, dal 1 ottobre 1997, corsi di specializzazione riservati, di durata non superiore ad un anno e ai soli fini abilitanti, in linea con le nuove disposizioni ministeriali così articolate:

a) 100 ore di insegnamento relativo alle scienze psicopedagogiche e 100 ore di insegnamento relativo alla legislazione della scuola, di norma comuni a tutti gli aspiranti;

b) 100 ore lavorative alle didattiche disciplinari affidate a docenti di ruolo di scuola secondaria, volte ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate corrispondenti alle abilitazioni da conseguire.

28-bis. I corsi abilitanti di cui al comma 28 si concludono con un esame effettuato dagli stessi docenti universitari dei corsi di specializzazione all'insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, e consistente in una prova orale comprensiva della discussione di una tesina attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi.

29. Per motivi logistici, i corsi abilitanti di cui al comma 28 potranno tenersi negli edifici scolastici dei capoluoghi di provincia nelle ore pomeridiane senza numero chiuso. Ai corsi sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parreggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97. Il servizio deve essere prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Ai corsi sono ammessi anche i docenti non in possesso dei 180 giorni complessivi nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97, perchè in servizio di ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado.”».

**2.18**

BRIGNONE, LORENZI

*Sopprimere il comma 7.*

**2.200**

BISCARDI, *relatore*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. I docenti di sostegno che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio sul sostegno, di cui 180 nell'ultimo quadriennio, e che siano in possesso di titolo di specializzazione conseguito al termine di corsi di durata biennale sono inseriti negli elenchi provinciali per l'attività di sostegno, previa istituzione di uno specifico ambito disciplinare, con decreto ministeriale. Essi sono inoltre inseriti in graduatorie speciali di concorso per soli titoli ad essi riservato, al fine dell'accesso ai ruoli sui posti di sostegno disponibili. In coda agli elenchi e alle graduatorie sono collocati progressivamente i docenti specializzati che hanno maturato un servizio inferiore alla soglia minima di cui al presente comma; la rimanente disponibilità di posti di sostegno verrà occupata dai docenti che effettueranno passaggi di cattedra mediante riconversione prevista dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

**2.24**

BERGONZI, PERA

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

**140ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(447) UCCHIELLI ed altri.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1423) CARUSO Luigi.** – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

**(1522) MINARDO.** – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1891) BOSI.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prima di passare alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione, su proposta del Presidente PETRUCCIOLI, adotta come testo base il disegno di legge n. 884 e conviene di fissare per le ore 15 di giovedì 18 dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ha quindi la parola il relatore CÒ, che, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, premette che la sua esposizione introduttiva ri-



spondeva ad una esigenza di approfondimento e non si ispirava certo a meri intenti dilatori.

Nel merito, osserva che il disegno di legge n. 884, e gli altri ad esso connessi, contengono una contraddizione nella parte in cui istituiscono per il futuro un corso di formazione universitario al fine della iscrizione all'albo dei geometri e nello stesso tempo introducono una sanatoria per tutti gli attuali iscritti all'albo in questione, le cui competenze pertanto sarebbero le stesse senza bisogno del diploma universitario. Va qui tenuto presente che in alcun modo la pratica professionale può essere considerata equipollente al corso di studi universitario, in quanto ogni tirocinio non ha mai le stesse caratteristiche nei vari studi professionali e comunque l'aspetto dell'insegnamento è sempre carente.

Resta il fatto che, comunque, un eventuale accantonamento della questione del riassetto degli studi universitari non impedirebbe il varo di una normativa nuova.

Effettivamente, la legislazione in vigore ha creato incertezze, ma ciò in quanto si è registrato un effettivo travalicamento delle competenze da parte dei geometri, ovviamente eccepito – spesso a ragione – da architetti e ingegneri. Ora, il legislatore non deve intervenire sol perchè vi è conflittualità, bensì per rispondere ad esigenze di interesse generale.

Più specificamente, l'individuazione del criterio dell'altezza degli edifici sulla base del numero dei piani non circoscrive in maniera chiara le competenze dei geometri, perchè dimentica di considerare anche tutte le altre dimensioni dell'edificio.

Nella distinzione degli studi universitari si ravvisa la disciplina della statica semplice e di quella complessa, mentre il calcolo del cemento armato per le strutture complesse è di esclusiva spettanza di ingegneri o architetti. Non si possono trattare tutti gli edifici alla stessa maniera: dipende infatti dal carico che essi debbono portare. Inoltre, in alcun modo, nelle zone sismiche la progettazione della fondazione può essere affidata a geometri, e ciò per precise ragioni tecniche. Quanto all'urbanistica, poichè questa è una disciplina che non può prescindere dalla memoria storica di una determinata città, una eventuale competenza dei geometri in questo campo dovrebbe essere meglio delimitata, facendosi riferimento, più che alla lottizzazione, alle opere di urbanizzazione primaria.

Occorre poi definire l'entità territoriale dell'intervento, senza inserire deroghe, che rischierebbero poi di diventare la regola.

Auspica infine che la Commissione sappia intervenire con chiarezza, inquadrando le competenze con piena trasparenza e leggibilità.

Il sottosegretario MATTIOLI fa presente che il Governo ha lungamente riflettuto nel corso del dibattito su questa delicata materia, anche perchè il lungo *iter* che nelle varie legislature questo provvedimento ha avuto merita di per sè attenzione e rispetto.

Esprime quindi le sue congratulazioni al relatore, il quale, sia nella esposizione introduttiva sia nella replica, ha brillantemente messo a fuoco tutti i punti critici della situazione attuale e le contraddizioni della normativa che si propone.

Personalmente, ritiene che le responsabilità degli ingegneri e degli architetti nel degrado urbanistico delle nostre città non siano certo inferiori a quelle dei geometri, ferme restando le gravi colpe della classe politica che ha governato nel tempo.

Gli organismi competenti del Ministero dei lavori pubblici e lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici hanno espresso pareri nettamente contrari sul piano tecnico alla normativa che si propone. Egli ha comunque preferito ragionare a prescindere da questi pareri, che sono stati valutati con il necessario distacco. Si apre tuttavia una questione di metodo: o vi è spazio, nella normativa esistente e nella evoluzione giurisprudenziale, per potersi limitare ad intervenire con una norma di interpretazione autentica o con un semplice atto amministrativo (cosa che il Relatore ha escluso) oppure, se è proprio necessaria una nuova legge, non si può certo intervenire a vantaggio di una sola categoria, tenuto conto che non vi è conflittualità solo tra geometri da un lato e ingegneri e architetti dall'altro, ma anche tra ingegneri e architetti tra di loro. E allora il Governo potrebbe impegnarsi a varare, anche con proprio disegno di legge, una riforma organica di tutti questi assetti professionali.

Per quanto concerne la proposta di istituire un diploma universitario da geometra, non si comprende bene quale collocazione e utilità questo corso universitario potrebbe avere nel momento in cui si vara un corso di laurea breve per ingegneri. Anzi, mentre la laurea breve in ingegneria ha un senso, considerata la struttura del corso di laurea ordinario per ingegneri, la laurea breve da geometra rappresenterebbe, per chi la consegue, un declassamento rispetto ai laureati brevi in ingegneria. A tale riguardo, fa notare a taluni oratori intervenuti nel dibattito che non si debbono confondere le tematiche del diritto allo studio con le esigenze dei geometri.

Dopo essersi associato al Relatore circa il suo giudizio negativo sulla sanatoria, esprime perplessità sulla decisione della Commissione di fissare sin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti, ma ne prende comunque rispettosamente atto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

**173<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE REFERENTE***(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale****(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale**

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha disposto, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, in accoglimento di una richiesta avanzata in tal senso dal prescritto numero di componenti della 11<sup>a</sup> Commissione permanente, la rimessione in Assemblea dei disegni di legge in titolo, già assegnati in sede deliberante.

L'esame di tali disegni di legge avrà pertanto luogo in sede referente.

Svolge quindi la relazione sul disegno di legge n. 2819, ricordando innanzitutto le origini storiche degli istituti di patronato siano assai risalenti nel tempo. Alcune soluzioni normative si affermano già nel periodo fascista, ma l'atto ufficiale di nascita va collocato nel secondo dopoguerra, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 84, recante riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Fra le linee di fondo che caratterizzano tale primo intervento normativo organico, va ricordata in primo luogo l'attribuzione ai patronati in via esclusiva delle attività di assistenza e tutela per il conseguimento di prestazioni previdenziali e di rappresentanza davanti ad organi amministrativi ovvero a collegi di conciliazione. L'istituzione di patronati, sempre alla stregua del citato decreto legislativo n. 84 del 1947, viene inoltre riservata ad associazioni nazionali di lavoratori aventi per statuto finalità assistenziali, ed è soggetta ad approvazione con decreto del Ministro del lavoro. Le attività devono obbligatoriamente essere svolte in

modo gratuito per i lavoratori, mentre il finanziamento ha luogo mediante prelievo di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati dagli istituti previdenziali, aliquota la cui misura è determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro. I fondi vengono a tal fine versati al Ministero del lavoro, il quale provvede alla ripartizione in relazione alla estensione ed efficienza dei servizi.

I patronati sono infine soggetti, secondo lo stesso decreto legislativo n. 84 del 1947, a vigilanza da parte del Ministero del lavoro, e beneficiano di una equiparazione, agli effetti fiscali, alle amministrazioni dello Stato.

Un primo intervento di riforma si registra con la legge 27 marzo 1980, n. 112, che riconosce agli istituti di patronato personalità giuridica di diritto privato, introduce una serie di controlli circa la sussistenza dei requisiti e prevede che i criteri di ripartizione delle somme prelevate siano determinate per decreto.

Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989, n. 1017, recante norme di attuazione della predetta legge n. 112 del 1980, oltre a ribadirsi la personalità giuridica di diritto privato degli istituti, si riconosce che le funzioni di patrocinio e di tutela da essi svolte costituiscono un servizio di pubblica utilità. Vengono inoltre determinati requisiti più stringenti di quelli precedentemente previsti per l'istituzione di patronati, che può aver luogo ad opera di confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori. In particolare, i soggetti promotori devono essere costituiti da almeno cinque anni, ed avere sedi in almeno due terzi delle regioni e metà delle province della Repubblica.

Nel corso degli anni, sono via via insorte una serie di discussioni intorno all'istituto dei patronati, con riguardo a profili come quello della natura giuridica e della qualificazione dell'attività svolta come servizio di pubblica utilità. Più in generale, si è asserito da parte di alcuni che l'attuale modello organizzativo sarebbe ormai obsoleto, ed è stata anche posta in dubbio l'opportunità di mantenere la previsione del finanziamento pubblico. Vengono poi spesso formulate riserve in ordine all'esistenza di un numero, in assoluto, eccessivo di patronati, come pure all'eccessiva dilatazione delle loro funzioni che sarebbe intervenuta nel corso degli anni. Da ultimo, viene evidenziata l'esistenza di frequenti difficoltà nei rapporti con gli enti previdenziali.

Di fatto, si è assistito ad un'estensione dell'ambito di tutela dei patronati anche al di fuori del territorio nazionale, mentre nuovi problemi sono insorti per quanto riguarda l'assistenza agli immigrati ed ai portatori di *handicap*. Si è anche ipotizzato di estendere le funzioni dei patronati con riguardo all'intera problematica dei diritti sociali, secondo un modello evolutivo che dovrebbe trasformare almeno per una parte della loro attività i patronati in «sportelli di servizi», finalizzati alla tutela dei cosiddetti diritti di cittadinanza.

Nel complesso, dal dibattito corrente sembra uscire riaffermata l'attualità del ruolo dei patronati, ma anche una sollecitazione ad una incisiva riforma dell'istituto tale da rispecchiare l'evoluzione intervenuta nel corso degli anni nella società, ed in particolare nel mondo del lavoro.

In particolare, si tratterebbe di razionalizzare il raccordo fra sindacati e patronati in ordine alla tutela dei lavoratori, come pure di estendere l'area di assistenza e tutela a nuovi soggetti, nuovi lavori e nuovi diritti, in considerazione dell'evoluzione intervenuta rispetto al tradizionale modello di prestazione lavorativa.

Viene anche riproposta la questione delle modalità di finanziamento, dubitandosi da taluno della opportunità di mantenerne l'onere a carico della collettività. Al riguardo, si è però rilevato che in realtà l'attuale tipo di finanziamento non ha luogo mediante il ricorso alla fiscalità, ma è piuttosto ancora alla base contributiva, di modo che, in definitiva, gran parte dei servizi sono erogati a favore di coloro che hanno contribuito al funzionamento dei patronati. In tale prospettiva si è peraltro avanzata l'ipotesi di promuovere un modello di finanziamento di tipo misto, con un finanziamento pubblico affiancato da forme di compartecipazione dei lavoratori che fruiscono di taluni servizi accessori.

In tale contesto, nel 1996, il Governo ha assunto l'impegno di procedere ad una revisione della legislazione vigente, all'uopo istituendo una Commissione di studio che ha poi condotto i suoi lavori anche attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali ed i patronati. In esito a tale fase, l'Esecutivo ha presentato il disegno di legge n. 2819, che tende a promuovere una riforma globale della normativa sui patronati, secondo una serie di principi che trovano il loro compendio nella relazione governativa allo stesso disegno di legge. Fra questi, vanno menzionati la conferma della natura di pubblica utilità delle funzioni svolte dai patronati, l'estensione dell'ambito di attività di tutela, la determinazione di nuovi requisiti per il riconoscimento degli istituti di patronato e la revisione del sistema di finanziamento.

Il Presidente passa quindi ad illustrare gli articoli del disegno di legge n. 2819, soffermandosi dapprima sull'articolo 1, che definisce l'ambito delle attività fondamentali assegnate ai patronati. Viene riconosciuta in particolare la competenza relativa all'assistenza per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale erogate da enti o amministrazioni pubbliche in Italia o all'estero. L'assistenza andrà inoltre estesa alle prestazioni in materia di invalidità civile ed a quelle erogate da fondi di previdenza complementare, come pure alle iniziative a tutela dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro per l'assolvimento degli obblighi contributivi. L'articolo definisce infine l'attività di patronato e assistenza sociale come servizio di pubblica utilità.

L'articolo 2 prevede che i patronati possano esercitare, in aggiunta ai compiti fondamentali, anche ulteriori attività di servizio e assistenza tecnica e promozionale sia in favore delle pubbliche amministrazioni – senza oneri per queste – che nei confronti di altri soggetti, ed in questo caso con corrispettivo da determinare sulla base di apposito tariffario. Fra le attività di supporto contemplate figurano quelle a favore delle autorità consolari italiane, ad eccezione dei servizi che restano in via esclusiva appannaggio di queste ultime.

L'articolo 3 qualifica gli istituti di patronato come associazioni riconosciute, prevedendo che la loro istituzione possa avvenire soltanto ad iniziativa di confederazioni o associazioni nazionali che abbiano eserci-

tato la loro attività in via continuativa per cinque anni, abbiano sedi operanti in almeno tre quarti delle regioni e due terzi delle province ed abbiano ottemperato all'obbligo di deposito di progetti dettagliati per l'apertura di sedi. Disposizioni transitorie sono previste per il periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina, in vista dell'obiettivo di una diminuzione del numero complessivo dei patronati.

L'articolo 4 definisce il contenuto essenziale degli strumenti statuari, con particolare riguardo alla dotazione finanziaria, all'indicazione dei mezzi di sostenimento ed al riconoscimento del carattere gratuito dell'attività assistenziale da erogare.

All'articolo 5 si prevede che il servizio sia obbligatoriamente svolto a cura di soggetti, denominati «operatori», che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con i patronati, ovvero siano comandati presso questi dalle organizzazioni promotrici. Vi è peraltro la possibilità di avvalersi di collaborazioni volontarie, ma soltanto per attività di carattere istruttorio o strumentale.

L'articolo 6 reca la nuova disciplina del finanziamento dei patronati, stabilendo che a questi vada destinata, per lo svolgimento delle attività fondamentali, di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, un'aliquota dello 0,195 per cento sul gettito complessivo dei contributi previdenziali attribuiti all'INPS, all'INAIL, all'INPDAP e all'IPSEMA.

Per quanto riguarda le altre attività - assistenza in ordine a prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ovvero in materia di invalidità civile, o in ordine ai fondi di previdenza complementare - è previsto soltanto un contributo a carico degli assistiti; la stessa soluzione è adottata per le attività diverse di cui all'articolo 2. Tale contributo è corrisposto direttamente dalle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, previ accordi tra le amministrazioni stesse e i patronati.

Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno determinati i criteri e le modalità per la corresponsione dei finanziamenti.

Gli articoli 7 ed 8 prevedono una serie di adempimenti a carico degli istituti di patronato per garantire trasparenza e correttezza operativa. Sono inoltre disciplinate le forme della vigilanza affidata al Ministero del lavoro ed è contemplata la possibilità del commissariamento dei singoli patronati ovvero addirittura del loro scioglimento, ove questi incorrano in situazioni che ne pregiudicano il corretto funzionamento.

Infine, gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, disposizioni di carattere tecnico in ordine alle dotazioni di cassa e l'indicazione esplicita delle disposizioni che si intenderanno abrogate per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Nel complesso, il disegno di legge di iniziativa del Governo mantiene molti degli aspetti che hanno caratterizzato l'istituto dei patronati così come si è andato configurando nel tempo, ma ne estende in modo significativo le funzioni ed i compiti; il testo in esame innova inoltre in modo sostanziale le modalità del finanziamento, prevedendo meccanismi di finanziamento misto con una compartecipazione da parte dei beneficiari di talune prestazioni, fermo restando il principio della gratuità per l'accesso alle prestazioni fondamentali.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2877, di iniziativa del senatore Pelella e di altri senatori. Tale testo muove dal presupposto che i patronati continuino a svolgere una funzione importante, ma debbano essere messi in grado, attraverso un incisivo intervento di riforma, di far fronte alle nuove esigenze ed istanze promozionali che si manifestano nel mondo del lavoro e più in generale nella società. L'obiettivo dovrebbe quindi essere, ad avviso dei proponenti, quello di garantire la possibilità dell'erogazione di un'assistenza più ampia di quella tradizionalmente fornita dai patronati, anche con riguardo ai diritti di cittadinanza in via di affermazione. L'intento è quello di pervenire ad un modello di funzionamento che superi la logica puramente conflittuale, incentrata sul contenzioso, e porti al superamento delle affioranti tendenze alla burocratizzazione delle attività. Nel contempo, si tende a promuovere nuove forme di raccordo con gli istituti previdenziali.

Gli ambiti operativi nei quali dovrebbe estendersi l'attività di assistenza e dei patronati sono quelli dei trattamenti pensionistici integrativi e complementari, delle prestazioni sanitarie, dell'informazione sul funzionamento dei servizi, dell'assistenza fiscale, del diritto di famiglia e della assistenza giuridica nei confronti della pubblica amministrazione, secondo il modulo del «difensore civico».

Le fonti di finanziamento, alla stregua del disegno di legge n. 2877 in esame, dovrebbero essere rappresentate, da un lato, da un contributo ministeriale, e dall'altro da forme di compartecipazione da parte dei beneficiari dei servizi.

Il riparto del finanziamento dello Stato dovrebbe aver luogo sulla base del numero delle pratiche concluse e della qualità del servizio, opportunamente verificata.

Per taluni aspetti, da quanto precede, emerge come il disegno di legge n. 2877 tenda a promuovere soluzioni normative coincidenti con quelle previste dal disegno di legge del Governo. Tuttavia, sotto altri profili, l'intervento di riforma appare molto più ampio, con l'individuazione di nuovi, rilevanti ambiti operativi, il che presuppone un mutamento sostanziale della stessa struttura dei patronati, sia pure con il mantenimento della loro natura privatistica e del riconoscimento del carattere di pubblica utilità delle attività da questi svolte.

Il Presidente passa quindi ad illustrare l'articolato del disegno di legge n. 2877, soffermandosi dapprima sull'articolo 1, che definisce le finalità dei patronati. L'articolo 2 attribuisce agli stessi personalità giuridica di diritto privato, e ribadisce l'assenza del fine di lucro, prevedendo, quale ambito operativo, l'assistenza e tutela relativa a tutte le prestazioni previdenziali, di sicurezza sociale, di immigrazione e di emigrazione.

Alla stregua dell'articolo 3, si prevede di affidare ai patronati ulteriori compiti, come quelli relativi alle prestazioni in materia di previdenza obbligatoria ed integrativa, ovvero alle prestazioni del servizio sanitario nazionale o in materia di invalidità civile ovvero, infine, alle prestazioni di previdenza complementare. Per tali attività, viene espressamente previsto un divieto di mediazione da parte di altri soggetti privati.

Alla stregua dell'articolo 4, vengono attribuite ai patronati talune attività di servizio e di segretariato sociale, finalizzate a garantire l'esigibilità di prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione e facilitare i rapporti dei cittadini con la stessa, anche in regime di convenzione.

L'articolo 5 contempla ulteriori attività di informazione, servizi ed assistenza tecnica, a titolo gratuito, in ordine, in particolare, all'informazione sulla normativa in tema di previdenza complementare nonché sulla legislazione sociale, del lavoro, in materia di famiglia, in materia fiscale e in ordine al mercato del lavoro.

L'articolo 6 prevede forme di assistenza giudiziaria anche mediante convenzioni con avvocati, mentre gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano le modalità di costituzione e di riconoscimento dei patronati ed i contenuti minimi degli statuti, riaffermando l'obbligo della gratuità dei servizi fondamentali per i lavoratori. Si prevede inoltre la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in ordine alla funzionalità ed efficienza dei patronati.

L'articolo 10 definisce i requisiti per l'esercizio della funzione di «operatore», in termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti al riguardo dal disegno di legge del Governo.

Alla stregua dell'articolo 11, il contributo per il finanziamento dei patronati è alimentato da un fondo costituito presso il Ministero del lavoro, alimentato mediante prelievo dal gettito complessivo degli enti previdenziali con aliquota pari allo 0,226 per cento.

Ulteriori risorse potranno derivare ai patronati in relazione all'erogazione delle attività diverse da quelle fondamentali, per le quali è prevista una compartecipazione a carico dei beneficiari sulla base di appositi tariffari.

Infine, gli articoli 12, 13 e 14 del disegno di legge n. 2877 in esame definiscono una serie di adempimenti, specialmente a fini di trasparenza e correttezza operativa, disciplinando altresì l'attività di vigilanza. È previsto inoltre un regime di esenzione fiscale relativamente agli introiti dei patronati, mentre le entrate relative alle nuove prestazioni sono assoggettate al regime tributario di favore riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Dall'esame dei due disegni di legge in titolo, emerge manifestamente la sussistenza della connessione dell'oggetto dei provvedimenti previsto dall'articolo 51 del Regolamento quale condizione per la trattazione congiunta in Commissione.

Sono peraltro rilevabili numerose difformità nell'impostazione dei due disegni di legge, ed in particolare la maggiore ampiezza dell'ambito delle attribuzioni devolute ai patronati alla stregua del testo di iniziativa parlamentare; altri elementi di differenziazione attengono alle modalità di finanziamento.

In tali condizioni, risulta alquanto problematico adottare l'uno o l'altro dei disegni di legge come testo base. Appare invece opportuno promuovere la redazione di un testo unificato, attraverso l'istituzione di un Comitato ristretto, eventualmente dopo una sommaria discussione generale.



Ove tale impostazione fosse accolta, conclude il Presidente, al Comitato ristretto potrebbe attribuirsi il compito anche di svolgere, in vista della stesura del testo unificato, una serie di audizioni con organismi interessati che già appaiono come assolutamente necessarie.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

#### 174ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2898)** *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, approvato dalla Camera dei deputati

**(74)** *SILIQUINI ed altri: Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari*

**(265)** *PETRUCCI ed altri: Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

**(1205)** *MANCONI ed altri: Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

**(2119)** *MACERATINI ed altri: Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari*

**(2295)** *MANCONI ed altri: Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE sottolinea come la scelta di esaminare i disegni di legge in titolo in sede plenaria discenda dalla considerazione della evidente rilevanza delle misure da essi contemplate per il futuro del paese e la qualità della convivenza civile.

Riferisce alla Commissione il senatore DUVA, ricordando come la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere su una serie di provvedimenti recanti disciplina dell'immigrazione, all'esame della 1ª Commissione.

Appare evidente l'importanza e la complessità della questione che tali testi si propongono di affrontare, come pure l'estrema sensibilità con cui vasti settori dell'opinione pubblica guardano a un tema che nell'esperienza quotidiana, in particolare nei grandi aggregati urbani, ha assunto nel corso degli ultimi anni un rilievo crescente.

Proprio per questo il Parlamento deve dimostrare di essere capace di assumere decisioni affrancate dai condizionamenti più direttamente emotivi dell'opinione pubblica, mettendo a punto una disciplina efficace, razionale e realmente sostenibile. Si tratta beninteso di interpretare anche le legittime attese di chi ritiene, forse non a torto, che le questioni connesse all'immigrazione non siano state sempre adeguatamente valutate in passato, e che gli strumenti legislativi a tal fine apprestati non siano risultati del tutto appropriati.

Tale necessità acquista carattere ancor più stringente tenendo conto dell'adesione dell'Italia agli accordi di Schengen, dalla quale discendono impegni ben definiti cui si deve far fronte attraverso una profonda revisione della disciplina vigente da attuarsi in termini che rivestono, proprio per questo, assoluto carattere di urgenza.

Non ci si deve però discostare da un approccio equilibrato, essendo indispensabile evitare accentuazioni unilaterali, sia nel senso delle istanze solidaristiche, a tutela dei diritti degli immigrati, che per converso nel senso di ostacolare e, al limite, bloccare i flussi migratori con una normativa che enfatizzi esclusivamente le misure repressive e di rafforzamento della sicurezza.

Sotto il primo profilo, pur rispondendo le istanze solidaristiche ad una disposizione profondamente sentita nella coscienza dei cittadini italiani, ciò non può evidentemente esaurire i vari aspetti del problema.

Occorre infatti, in primo luogo, guardare anche al contesto delle relazioni internazionali, all'evoluzione in atto dei rapporti economici dell'Italia con i paesi di provenienza degli immigrati, agli effetti di «raffreddamento» della pressione immigratoria che potrebbe essere conseguita da quella politica di cooperazione dell'Italia e dell'Europa, in particolare, con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, troppo spesso, in passato, enunciata senza essere praticata o, peggio, praticata come strumento di sperpero e di malversazioni piuttosto che di azioni valide. Sarebbe inoltre miope sottovalutare la consistenza che ha ormai assunto – in base ad un'evoluzione in linea con quella che si verifica in tutte le economie più avanzate – l'apporto di manodopera straniera al sistema produttivo del paese specie in alcune regioni e per determinate aree di mansioni e di lavorazioni.

Dunque, un approccio razionale al fenomeno dell'immigrazione deve prendere in considerazione, insieme a misure idonee a garantire la regolarità degli accessi, anche l'introduzione di un sistema di garanzie per quegli stranieri che scelgono di vivere sul territorio della Repubblica.

L'obiettivo non può evidentemente che essere quello di promuovere reale integrazione sociale e culturale degli immigrati nelle comunità nelle quali si vanno ad inserire.

In vista di tale risultato, non si possono naturalmente ignorare o sottovalutare anche gli aspetti di tensione e gli elementi di disagio diffu-

so che la concentrazione di gruppi di stranieri determina in alcune realtà urbane specie come risultato di afflussi improvvisi e attraverso circuiti clandestini e presenze irregolari, prodromiche di comportamenti spesso a loro volta irregolari.

Un'azione più efficace e severa nei confronti dei clandestini e degli irregolari e di quanti speculano su tale condizione è perciò altrettanto urgente quanto le misure mirate all'integrazione degli stranieri.

Si tratta, peraltro, di aspetti della normativa che esulano dall'esame odierno della Commissione, la quale è chiamata a pronunciarsi in modo più mirato in ordine ai profili che rientrano nella propria competenza generale.

D'altra parte, sarebbe probabilmente di scarso vantaggio procedere in questa sede ad un dibattito di carattere generale sulla immigrazione.

Dall'analisi dei disegni di legge all'esame, ed in particolare del titolo III del disegno di legge n. 2898, del capo II del disegno di legge n. 2295 e del titolo I, concernente il lavoro stagionale, del disegno di legge n. 1205, come pure dall'esame degli articoli nella materia in oggetto del disegno di legge n. 74, nonché dell'articolo 2 del disegno di legge n. 265, possono peraltro emergere utili spunti di riflessione in ordine alle problematiche dell'immigrazione, con particolare riguardo ai problemi del mondo del lavoro.

Il relatore si sofferma quindi in particolare sugli articoli da 19 a 25 del disegno di legge n. 2898, di iniziativa del Governo. Il primo di tali articoli elenca una serie di categorie di lavoratori extracomunitari, per le quali il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, dovrà disciplinare modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi per lavoro subordinato, al di fuori delle quote dei flussi di ingresso programmati di cui all'articolo 3. Si tratta di un dettagliato elenco di soggetti, che sono ammessi temporaneamente nel territorio italiano, per svolgere funzioni o attività specifiche. Tale elenco amplia i casi già previsti dall'articolo 14 della legge n. 943 del 1986, limitati ai lavoratori frontalieri, agli stranieri occupati da organizzazioni e imprese operanti in Italia a tempo determinato, agli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale, agli artisti e ai lavoratori dello spettacolo, ai marittimi. Quote di riserva verranno poi assegnate relativamente ai cittadini stranieri provenienti da paesi per i quali l'Italia abbia concluso accordi specifici, in un'apprezzabile ottica di cooperazione economica integrata.

Il comma 4 dello stesso articolo 19 contempla l'istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato che rivestono interesse per i cittadini stranieri; tale strumento appare idoneo a garantire un attento monitoraggio dei flussi di lavoratori, anche se andrebbe verificata l'esistenza di possibili sovrapposizioni rispetto all'anagrafe informatica la cui istituzione presso l'INPS è prevista alla stregua dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 335 del 1995.

Per quanto riguarda l'articolo 20, che modifica ed integra la normativa vigente relativa alla richiesta di lavoratori extracomunitari da parte di datori di lavoro italiani, possono formularsi rilievi critici circa la pre-

visione che ancora la concessione delle autorizzazioni di lavoro al rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, di cui all'articolo 19 del presente disegno di legge, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, condizioni che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. Va osservato infatti che viene omesso il richiamo ai contratti collettivi territoriali e aziendali, mentre la limitazione ai contratti nazionali sembra sussistere anche sulla base della normativa vigente, che fa riferimento all'articolo 8, comma 3, della legge n. 943 del 1986, ai contratti collettivi di categoria.

Appare invece opportuna la previsione, introdotta alla Camera dei deputati in base alla quale il datore di lavoro è chiamato ad esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro copia del contratto stipulato con il lavoratore extracomunitario.

Appare inoltre apprezzabile la scelta di inasprire la sanzione penale nei confronti di chi occupi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno previsto dallo stesso articolo 20, o con permesso scaduto o revocato.

Per quanto riguarda l'articolo 21, che individua le modalità di prestazioni di garanzia per l'inserimento dello straniero nel mercato del lavoro, non appare chiaro se i requisiti prescritti nei confronti degli enti e delle associazioni di volontariato debbano operare anche rispetto agli altri soggetti ammessi a prestare garanzia, cioè le Regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali.

L'articolo 22 riformula la disciplina dell'ingresso in Italia per lavoro stagionale, attualmente definita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 467 del 1996, convertito nella legge n. 617 del 1996. Al riguardo, andrebbe chiarito se le ipotesi in cui un connazionale abbia utilizzato a fini di lavoro dipendente un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi, ovvero sia divenuto titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in base a uno dei provvedimenti legislativi di regolarizzazione escludano l'applicazione del beneficio di priorità a favore del lavoratore stagionale, ora ribadito ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

L'articolo 23 disciplina poi le forme di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, mentre l'articolo 24 si riferisce alle condizioni per l'ingresso e soggiorno dei lavoratori extracomunitari che intendono esercitare nel territorio dello Stato attività di lavoro autonomo. Al riguardo, il comma 3 prevede che il cittadino extracomunitario debba disporre, tra gli altri requisiti, di idonea sistemazione e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie ovvero, in alternativa, di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio della Repubblica. Tale disposizione presta il fianco a qualche perplessità.

Infine, l'articolo 25 reca le condizioni che danno titolo all'ingresso per lavoro in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli precedenti, come ad esempio per quanto riguarda traduttori od interpreti,

personale artistico e tecnico per spettacoli e stranieri destinati a svolgere attività sportiva professionistica.

In conclusione, esprime apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, nella parte che forma oggetto di specifico esame in questa sede ad opera della Commissione, dichiarando di condividere in particolare le scelte fondamentali in ordine alla programmazione dei flussi emigratori secondo le quote annuali, alla promozione di convenzioni bilaterali e alla introduzione della figura del soggetto garante dell'ingresso dello straniero nel mercato del lavoro italiano.

Il provvedimento appare idoneo a promuovere una svolta positiva in un settore nel quale si manifestano da troppo tempo segnali di forte disagio sociale, favorendo un'integrazione dell'Italia in quella dimensione comunitaria delle politiche del lavoro e dell'immigrazione che deve essere perseguita sempre di più, specie alla luce degli impegni assunti con la partecipazione al sistema Schengen.

La complessa architettura normativa che si intende introdurre potrà peraltro corrispondere alle attese soltanto a condizione che non presenti smagliature; in tal senso, è importante la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, alla stregua della quale, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente provvedimento costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Altrettanto rilevante sarà però promuovere un controllo di coerenza e di fattibilità delle singole disposizioni connesse alla attività di lavoro dei soggetti immigrati, ed è proprio in tale direzione che dovrà concentrarsi l'attenzione della Commissione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MULAS rileva come il fenomeno dei flussi migratori abbia assunto proporzioni a suo tempo impensabili, e tali da suscitare un diffuso allarme sociale. In tali condizioni, occorre intervenire mediante strumenti rigorosi, ma deve purtroppo constatarsi come la filosofia ispiratrice del disegno di legge del Governo resti ancorata ad impostazioni rivelatesi ormai fallimentari. Ciò vale, in particolare, per la previsione, di cui all'articolo 7, in base alla quale lo straniero rinviato a giudizio, ove non sia ancora intervenuta sentenza di condanna, ha la possibilità di sottrarsi al provvedimento di espulsione.

Pur ribadendo la sua assoluta estraneità ad ogni tendenza alla discriminazione nei confronti degli stranieri extracomunitari, il Gruppo di Alleanza nazionale intende esprimere la sua viva preoccupazione circa l'estensione ormai raggiunta dai fenomeni delinquenziali sempre più spesso correlati agli esorbitanti livelli di immigrazione che si registrano in certe aree urbane, assolutamente sproporzionati rispetto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale. D'altra parte, alla stregua delle rilevazioni condotte dal CENSIS, è in Italia che si registra il massimo numero di residenti extracomunitari in condizioni di irregolarità. La gravità della situazione cui si è pervenuti nel settore in considerazione non può essere attribuita solo alla conformazione geografica del paese, che lo rende effettivamente più vulnerabile ai flussi clandestini di immigrazio-

ne, ma va anche ascritta al prevalere di indirizzi politici irresponsabili che, sulla base di astratti principi solidaristici, finiscono per alimentare aspettative non sostenibili. Tutto ciò finisce per pregiudicare il livello di legalità delle città italiane, ma anche le garanzie previste dalla legge a favore dei lavoratori italiani, visto che la loro condizione tende di fatto ad allinearsi in molti settori economici a quella, peggiore, dei lavoratori stranieri irregolari.

Fra gli aspetti della normativa in esame più criticabili rientra in primo luogo la previsione, all'articolo 21, di una figura come quella del garante per l'accesso al lavoro, sprovvista di requisiti di affidabilità ai fini di un reale controllo sulle situazioni di illegalità. Appare pertanto opportuno sopprimere l'intero articolo 21.

Per quanto riguarda l'articolo 24, relativo ai criteri per l'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno per lavoro autonomo, andrebbe inserita una condizione di reciprocità.

In conclusione, ribadisce la netta contrarietà del Gruppo di Alleanza nazionale rispetto ad un testo normativo che non è assolutamente idoneo ad affrontare le problematiche dell'immigrazione, e che certamente non merita l'enfasi con la quale è stato presentato dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

**11ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Intervengono il dottor Raffaele D'Ari, direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, il dottor Giovanni Zotta, direttore del Servizio per la vigilanza sugli enti, nonché il dottor Bruno Sciotti, direttore del Servizio rapporti convenzionali con il SSN.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**Audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste**

(A010 000, C34ª, 0001°)

Il presidente TOMASSINI introduce i direttori del Ministero della sanità intervenuti e quindi dà loro la parola per un'esposizione di carattere preliminare.

Il dottor D'ARI fa presente che la competenza del suo dipartimento è notevolmente estesa e comprende problematiche complesse che richiederanno presumibilmente un rinvio alla documentazione che verrà messa a disposizione dei commissari. Per quanto riguarda in particolare l'aspetto relativo alle strutture sanitarie e gli impianti tecnologici, egli precisa che la competenza del dipartimento si sostanzia nella individuazione e determinazione, unitamente al Dipartimento della programmazione sanitaria, dei «requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richieste per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private» ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni. In sede di predisposizione dell'atto di indirizzo e coordinamento, emanato con D.P.R. 14 giugno 1997, erano emersi due orientamenti: il primo ri-

teneva necessaria una dettagliata ed esaustiva determinazione dei requisiti stessi, senza lasciare sostanziali margini di integrazione alle regioni, mentre il secondo riteneva più opportuno limitare l'intervento statale agli aspetti essenziali lasciando alle regioni in sede di recepimento dell'atto, la possibilità di fissare ulteriori prescrizioni, ivi compresi i tempi e le modalità per l'adeguamento ai nuovi requisiti. È prevalsa la seconda soluzione in considerazione del fatto che gli ulteriori specifici requisiti necessari per l'accreditamento sono comunque di competenza regionale.

Per quanto concerne le apparecchiature e gli impianti ad alto rischio potenziale, egli osserva in via preliminare che la quasi totalità delle apparecchiature e degli impianti presenti nelle strutture di ricovero sia pubbliche che private è oggi sottoposta a diverse normative settoriali (impianti a pressione; prevenzione incendi; impianti elettrici, ed altri) nonché alle disposizioni generali del decreto legislativo n. 626 del 1994, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996. Esse sono conseguentemente soggette, nella fase di attivazione di esercizio, alla competenza di vari organismi: ISPESL, Vigili del fuoco, servizi di prevenzione, sicurezza e igiene della USL, servizi interni di manutenzione e controllo, servizio prevenzione e protezione dai rischi. Solo pochissime apparecchiature (ad esempio le risonanze magnetiche e gli elettrostimolatori cardiaci), riconosciute come presidi medico-chirurgici, erano e sono tuttora sottoposte a specifiche prescrizioni tecnico-costruttive e di impiego (articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie, Regio decreto n. 1265 del 1934 e D.P.R. n. 128 del 1986). A partire dal 14 giugno 1998 la maggior parte delle apparecchiature degli impianti presenti nelle strutture sanitarie sarà sottoposta, in qualità di dispositivi medici, alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1987, n. 46, che ha recepito la direttiva comunitaria 93/42/CEE, in base alla quale le apparecchiature ed impianti destinati ad essere impiegati a scopo di diagnosi e cura, dovranno essere sottoposti a marcatura CE, che costituisce un sistema di certificazione della conformità dell'apparecchio dell'impianto ai requisiti previsti dalla direttiva da parte di appositi organismi tecnici notificati, cioè accreditati presso la Commissione dell'Unione europea. Tali organismi - che in Italia attualmente sono otto, di cui tre già notificati ed altri cinque in corso di notifica - verificano e valutano la conformità del progetto e dell'impianto ai requisiti di qualità e di sicurezza nei confronti dei pazienti ed utilizzatori, rilasciando l'apposita certificazione CE. In base a tale procedura che, come detto, sarà obbligatoria in tutti i paesi dell'Unione europea a partire dal 14 giugno 1998, la disciplina comunitaria garantirà con la marcatura CE la qualità e la sicurezza del prodotto e dell'impianto nella fase della immissione in commercio e della messa in servizio. Per quanto riguarda invece l'esercizio ed i controlli successivi dell'impianto, essi sono soggetti alle discipline nazionali. La vigilanza sui dispositivi marcati CE, unitaria per tutta la comunità, prevede l'obbligo per gli stati membri della reciproca collaborazione e comporta per le autorità competenti nazionali il dovere di notificare alle autorità degli altri Stati i provvedimenti adottati. Per l'Italia le autorità competenti sono individuate nel Ministero della sanità e nel Ministero



dell'industria. Il nuovo sistema riconosce alle autorità competenti degli Stati membri ampia autonomia per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza: è infatti previsto che il Ministro della sanità, in caso di «qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e delle prestazioni del dispositivo marcato CE che possono causare o hanno causato la morte o grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore» può disporre, con provvedimento motivato, il ritiro dal mercato del dispositivo, informandone la Commissione dell'unione europea, che può chiedere il riesame del provvedimento. A tale proposito, il dottor D'Ari fa presente che se il problema della qualità e sicurezza, può ritenersi sostanzialmente risolto, almeno per la prima fase di attivazione, per le apparecchiature ed impianti che saranno attivati a partire dal 14 giugno 1998, cioè per quelli marcati CE, non altrettante garanzie offrono le apparecchiature e impianti già attivati e quelli che saranno attivati fino al 13 giugno 1998. Fino a tale data, infatti, la direttiva comunitaria 93/42 (art. 22) e il decreto legislativo n. 46 del 1997 (art. 24) prevedono che i dispositivi medici conformi alla normativa già vigente negli Stati membri alla data del 31 dicembre 1994 possono rimanere in commercio e essere messi in servizio. In concreto quindi tutte le apparecchiature e gli impianti che non erano soggetti, alla data del 31 dicembre 1994, ad alcuna specifica autorizzazione preventiva – non erano cioè riconosciute presidi medico-chirurgici e quindi non erano sottoposti a specifiche prescrizioni tecniche – possono continuare ad essere attivati fino al 31 giugno 1998 senza particolari obblighi che non siano quelli specifici già richiamati della disciplina infortunistica, antincendio, di omologazione degli impianti a pressione ed altro. Il dottor D'Ari rileva pertanto che per tutte queste apparecchiature ed impianti o quanto meno per quelli ad alto rischio potenziale si dovrà valutare, per ogni singolo dispositivo, l'opportunità o la necessità di stabilire specifiche prescrizioni tecniche di esercizio, manutenzione, controllo e sicurezza. La questione è estremamente delicata in quanto coinvolge tutti gli strumenti, apparecchi ed impianti diagnostici e terapeutici attualmente esistenti nelle strutture pubbliche private, ed ha evidenti riflessi su tutto il sistema sanitario non solo d'ordine finanziario.

Egli fa presente peraltro che il numero e la vetustà d'uso degli impianti e apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie sono solo in parte conosciute: il Ministero, attraverso la rilevazione dei flussi informativi, conosce esattamente il numero delle grandi apparecchiature di diagnosi delle strutture pubbliche e private relativamente agli anni 1995 e 1996, ma tali dati, pur significativi, sono comunque incompleti. Il censimento, in particolare, era riferito alle seguenti apparecchiature: acceleratore lineare; analizzatore sequenziale; angiografo digitale computerizzato; ecotomografo; gamma camere; litotritore; Risonanza Magnetica; T.A.C.. A partire dal 1997 il sistema di rilevazione, d'intesa con i rappresentanti regionali, è stato profondamente modificato, in considerazione della scarsa affidabilità delle risposte fornite negli anni precedenti. Il nuovo modello di rilevazione delle grandi apparecchiature consentirà di censire il tipo e il numero delle apparecchiature con la stessa codifica utilizzata dall'Osservatorio prezzi e tecnologie di Trieste, in modo da

garantire l'omogeneità di codifica in tutto il settore. Rispetto alle rilevazioni effettuate negli anni precedenti, nelle quali il modello era riferito alle sole apparecchiature presenti negli istituti ospedalieri, la nuova rilevazione interesserà anche le strutture sanitarie non ospedaliere. In merito, il dottor D'Ari fa presente che il Ministro ha ritenuto di sottoporre la problematica delle apparecchiature ed impianti presenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private al Consiglio superiore di sanità, affinché siano individuate in tempi brevi, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, l'ISPESL e le società scientifiche interessate, i dispositivi o gruppi di dispositivi ad alto rischio potenziale e stabilite per gli stessi specifiche prescrizioni tecniche di utilizzazione e controllo in modo da garantire la qualità delle prestazioni e la sicurezza degli operatori e degli utilizzatori. Il Consiglio superiore di sanità che ha iniziato a discutere il tema già nella riunione del 26 novembre, assumerà le proprie determinazioni nella seduta del 19 dicembre con la costituzione di un apposito gruppo di esperti per la trattazione della materia, motivato dal fatto che il compito di elaborare prescrizioni tecniche e suggerimenti d'uso appare particolarmente complesso. Le eventuali prescrizioni tecniche non potranno comunque limitare la immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi marcati CE, ferma restando la possibilità del loro ritiro dal mercato o del divieto di messa in servizio, qualora il Ministero della sanità accetti che il dispositivo stesso «ancorchè installato ed utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di regolare manutenzione, possa compromettere la salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi» (art. 7, decreto legislativo n. 46 del 1997). La garanzia si estende anche ai dispositivi senza marchio CE, ma conformi alla normativa in vigore in Italia alla data del 31 dicembre 1994, per i quali la direttiva comunitaria 93/42 ed il decreto legislativo n. 46 del 1997 hanno consentito l'immissione in commercio e la messa in servizio fino al 13 giugno 1998. Il dottor D'Ari fa presente, infine, che tutto ciò non esclude comunque che l'Italia possa precludere o stabilire limitazioni generali alla immissione in commercio o alla messa in servizio di alcuni specifici dispositivi anche se gli stessi sono marcati CE o sono di libera vendita e utilizzazione in altri Stati dell'Unione.

Il senatore CAMERINI propone di aprire il dibattito sulla tematica ora affrontata dal dottor D'Ari prima di passare agli altri argomenti di competenza del Dipartimento, in considerazione dell'estremo interesse e complessità delle questioni testè illustrate.

Il senatore MONTELEONE si associa.

Poichè la Commissione conviene, si apre il dibattito sulla tematica della sicurezza delle apparecchiature e degli impianti.

Il senatore CAMERINI chiede di precisare a quale strutture e organismi di livello europeo spetterà la certificazione CE. Inoltre è stato detto che la disfunzione che provochi la morte o un danno grave può esse-

re motivo di ritiro dell'apparecchio dal mercato, ma poichè questa tutela garantisce solo gli utenti della Comunità europea, andrebbe verificata la situazione con riferimento agli Stati Uniti d'America dove l'organo deputato alle certificazioni è la Food and Drugs Administration. Infine è opportuno approfondire il ruolo delle regioni, rispetto alle competenze del Ministero e della Comunità europea.

La senatrice BERNASCONI, dopo aver premesso che il recente sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione di inchiesta all'Istituto Galeazzi di Milano ha evidenziato che il problema non è costituito dalla carenza di disposizioni normative, ma dalla mancanza di coordinamento e dalla farraginosità delle procedure, esprime l'avviso che il decreto legislativo n. 626 del 1994 viene di fatto disatteso e potrebbe pertanto ricevere applicazione sostanziale in seguito all'entrata in vigore della direttiva della Comunità europea prevista per il prossimo giugno 1998: tuttavia occorre riflettere attentamente anche sul problema della affidabilità dei vari interlocutori coinvolti nelle procedure.

Il presidente TOMASSINI, associandosi alle osservazioni della senatrice Bernasconi sulla irrazionalità del quadro normativo sulla sicurezza delle apparecchiature, chiede se il problema di coordinare tutta la normativa vigente sia stato posto al centro della riflessione in corso sulla materia. Anche i sopralluoghi effettuati nelle zone colpite dal recente sisma in Umbria e Marche hanno evidenziato non la carenza di norme, ma la mancanza del coordinamento delle procedure e della definizione dei compiti e delle responsabilità, ciò che determina un calo della efficienza e della tempestività dei servizi. Chiede quindi di approfondire l'aspetto relativo ai rapporti di consulenza con referenti istituzionali quali il Consiglio superiore di sanità (soprattutto per quanto riguarda i materiali e le tecnologie) nonché l'Agenzia per i servizi sanitari nazionali (la cui attività spazia con competenza in molti campi rilevanti del mondo sanitario). Per quanto riguarda la marcatura CE, il Presidente osserva che per la messa in luogo e il funzionamento dell'apparecchiatura si registrano ritardi notevoli nell'espletamento delle procedure di competenza dell'ISPEL, favorendo in tal modo un utilizzo delle apparecchiature non conforme alle norme.

Il dottor D'ARI, rispondendo ai quesiti testè esposti, fa presente che nella fase transitoria vi sono molti organismi per la certificazione, ad esempio l'Istituto superiore di sanità, l'Ufficio per i marchi e i brevetti ed altri istituti che sono stati notificati o sono in corso di notificazione in considerazione della loro attenzione alla evoluzione tecnologica. Nella fase di riconoscimento dell'autorizzazione, l'organismo deputato alla certificazione è sottoposto a un procedimento molto complesso che chiede la contemporanea presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e pertanto, per tale aspetto, si può ritenere che l'interesse comune garantisca il massimo della serietà. Per quanto riguarda le disfunzioni di dispositivi medici il procedimento è garantito dal fatto che sono previste sanzioni penali per chi non comunica imme-

diatamente e tempestivamente al Ministro i difetti riscontrati. Il sistema comunitario offre garanzie di tutela agli utenti perchè è uniforme ed unitario: certamente la situazione negli Stati Uniti è profondamente diversa dalla nostra e pertanto si pone al di fuori del sistema europeo, con tutte le ovvie conseguenze. La preoccupazione maggiore, egli ribadisce, riguarda comunque gli impianti già attivati soprattutto presso gli studi dei professionisti, per i quali occorrerà non soltanto attenzione al rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 626 ma soprattutto un continuo controllo sulla installazione e sull'esercizio delle apparecchiature che compete a diversi organismi. Fa presente poi che la Commissione ministeriale cui ha fatto cenno nella esposizione preliminare ha considerato la necessità di coordinare la normativa vigente, soprattutto con riferimento alle procedure e alle funzioni dei vari organi coinvolti: a tale proposito l'Istituto superiore di sanità è in grado di offrire una collaborazione di alto livello, alla quale si affiancherà quella di altri organismi di pari capacità professionali.

Il senatore PIANETTA chiede chiarimenti sull'aspetto relativo alla manutenzione, che costituisce il terzo momento conseguente alla marcatura e all'installazione degli apparecchi. In particolare occorre precisare se si tratta di manutenzione preventiva, ordinaria o di altro genere, in considerazione della particolare rilevanza, dei profili delle modalità dell'utilizzazione e della progressiva obsolescenza degli apparecchi.

Il dottor D'ARI osserva che le risposte al quesito da ultimo posto potranno provenire solo dal mondo scientifico, dato l'elevato contenuto di specializzazione tecnica della problematica. Gli oneri e la responsabilità per la sicurezza, nella fase della manutenzione, saranno a carico del datore di lavoro, ma la valutazione del grado di vetustà, tale da imporre la disattivazione, costituisce un fatto tecnico che non può essere formato in via preventiva e ciò costituisce, ovviamente, un problema molto rilevante. Il dottor D'Ari fa poi presente che ad esempio, nel 90 per cento dei casi le sale operatorie per i trapianti non sono all'altezza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa, anche se molto spesso esse sono considerate come «il fiore all'occhiello» delle strutture che effettuano i trapianti. Tale rilevazione ha fatto emergere il problema della estrema sovrapposizione delle norme, delle procedure e degli organismi competenti, ciò che genera lo stato di inefficienza del sistema a causa della impossibilità di individuare le precise responsabilità. Da tale evenienza discende l'ulteriore considerazione che l'adeguamento delle apparecchiature esistenti sul territorio alle norme sulla sicurezza che entreranno in vigore nel 1998 richiederà non solo una mole di controlli notevole, ma soprattutto massicci investimenti. A tale proposito il Ministro ha assunto l'iniziativa di chiedere alle regioni di procedere alla revisione degli apparecchi esistenti nelle diverse strutture: i problemi maggiori riguardano soprattutto le strutture dove si effettuano radiografie che difficilmente rispettano i canoni della sicurezza ed a tale proposito sono state emanate dal Ministero una serie di direttive sulla sicurezza

degli impianti radiogeni che costituiscono un primo impulso per garantire la salute dei cittadini e la qualità delle prestazioni.

Il senatore MONTELEONE, con riferimento alla problematica degli impianti radiogeni, fa presente che l'estrema confusione del dettato normativo impedisce qualsiasi valida risposta di carattere sanitario al problema. Egli rileva inoltre che per molti aspetti la legislazione italiana si presenta carente e soprattutto in ritardo rispetto alle disposizioni comunitarie: pertanto, non è improbabile che anche per l'adeguamento alle norme sulla certificazione CE si registreranno rinvii. Infine, egli esprime l'avviso che le sovrapposizioni di competenze e la frammentazione dei procedimenti che fanno capo a tanti diversi soggetti sono acuitizzate da una realtà regionale variegata e difforme.

Il dottor D'ARI fa presente che anche se in molti casi l'Italia ha recepito con ritardo le direttive europee, in materia di certificazioni non potrà non adeguarsi prontamente, dato che sono previste sanzioni assai gravose in caso di mancato rispetto dei tempi previsti. Con riferimento alla sicurezza degli impianti radiogeni l'Italia è stata condannata a pagare diversi miliardi al mese di sanzioni per il mancato recepimento delle direttive nei termini e ciò ha indotto a emanare una normativa di immediato adeguamento alle norme comunitarie, per evitare che il pagamento delle suddette somme avesse esecuzione.

Il senatore MONTELEONE interviene brevemente per sottolineare che la necessità di studiare la problematica della sicurezza degli impianti da un punto di vista squisitamente tecnico, dovrebbe consigliare di non escludere dalle commissioni di studio proprio gli operatori addetti all'utilizzazione delle suddette apparecchiature.

Il presidente TOMASSINI chiede se l'espressione, nel decreto legislativo n. 626 del 1994, di «medici competenti» abbia sostanzialmente determinato una applicazione del dettato normativo difficile e limitativa.

Il dottor D'ARI precisa che la locuzione «medici competenti» ha tentato di salvaguardare alcune specifiche professionalità, supportate dal curriculum di studi e di esperienza concreta negli ambienti di lavoro. Poichè gli accessi alle scuole di specializzazione per le discipline della medicina del lavoro sono limitati, è stato ammesso il soprannumero, in modo da favorire un più elevato numero di professionalità ed è stata altresì prevista la equipollenza di talune discipline alla medicina del lavoro, ciò che è oggetto di esame da parte del Consiglio superiore di sanità, con tutte le difficoltà del caso dovute alle evidenti pressioni delle diverse categorie interessate.

Il senatore PAPINI chiede di precisare il collegamento cui ha accennato il dottor D'Ari, nella sua esposizione preliminare, fra requisiti per la certificazione CE e requisiti per l'accreditamento.

Il dottor D'ARI fa presente che il motivo che ha suggerito l'attribuzione alle regioni di un margine di autonomia nel recepimento dell'atto di indirizzo e coordinamento dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi minimi richiesti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502, si basa prioritariamente sulla considerazione che gli ulteriori specifici requisiti necessari per l'accreditamento sono di competenza regionale e pertanto il collegamento si riferisce a tale previsione normativa, che rinvia alle ulteriori disposizioni settoriali sulla sicurezza.

Il dottor D'Ari, su invito del Presidente, passa quindi ad esporre le tematiche concernenti i servizi di emergenza e «118». Egli fa presente preliminarmente che lo stato di attuazione dei servizi di emergenza sanitaria è illustrato nella relazione del nucleo SAR del Dipartimento della programmazione edita nel dicembre 1996, che nell'ambito dell'attività di verifica dello stato di attuazione del piano sanitario nazionale (che individua fra le azioni prioritarie del triennio la realizzazione del sistema di emergenza sanitaria) ha proceduto alla verifica dell'attuazione dei provvedimenti emanati a livello nazionale, regionale e locale per la realizzazione del servizio secondo gli indirizzi contenuti nel D.P.R. 27 marzo 1992. Dalla relazione risulta che allo stato quasi tutte le regioni, ad eccezione della Puglia, hanno emanato gli atti programmatici specifici per l'organizzazione del sistema e che esso è stato realizzato, almeno in parte in quasi tutte le regioni. Per quanto riguarda le centrali operative e il «118», alla data del 17 novembre 1997, risulta che il «118» è stato attivato in 11 regioni, in 4 di esse è stato parzialmente attivato e nelle restanti 6 è in fase di attivazione; una situazione analoga si riscontra per le centrali operative. In particolare, il numero «118» è stato attivato, su tutto il territorio nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Calabria e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. È stato attivato parzialmente in Lombardia, Marche e Sicilia. In Umbria, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna il sistema non è ancora avviato nonostante siano state emanate direttive in proposito. Il dottor D'Ari precisa quindi che nella regione Puglia, allo stato attuale, non risultano vigenti atti programmatici relativi all'organizzazione del sistema; nella regione Piemonte il numero «118» è funzionante su tutto il territorio regionale ma le chiamate provenienti da tutti i distretti telefonici regionali afferiscono alla centrale operativa di Torino (con sede a Grugliasco). Il sistema è in grado di assicurare la risposta completa all'emergenza sanitaria solo nella provincia di Torino, mentre nel resto della regione gestisce il servizio di elisoccorso e le maxiemergenze. Risultano funzionanti con numero verde le centrali operative di Biella, Cuneo e Vercelli. Nella regione Marche sono state attivate le 4 centrali previste, ma il numero «118» è funzionante, su tutto il territorio, nelle due provincie di Macerata e Pesaro, parzialmente nelle provincie di Ancona (è escluso il bacino delle USL di Iesi e Senigallia) e Ascoli Piceno (è escluso il bacino delle USL di Fermo e di San Benedetto del Tronto). Infine, nella regione Sicilia le 4 centrali previste, a valenza multiprovinciale sono state attivate ma il numero «118» è funzionante solo per il rispettivo bacino provinciale.

Il dottor D'Ari fa presente infine che per quanto riguarda infine le frequenze radio, (che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 27 marzo 1992 devono essere assegnate al Servizio sanitario e riservate all'emergenza sanitaria), il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha assegnato 30 coppie di frequenza della banda 450 mhz ed il decreto di ripartizione sul territorio è in attesa dell'adesione da parte del suddetto Ministero.

Il senatore CAMERINI, dopo aver sottolineato la necessità di acquisire la relazione del nucleo SAR cui ha fatto riferimento il dottor D'Ari, chiede se dai dati e dall'esperienza in materia sia preferibile un'articolazione del servizio più elastica e adeguata alla situazione locale, in considerazione del fatto che l'attuazione del «118», come è stato rilevato è estremamente difforme sul territorio nazionale.

A tale proposito il dottor D'ARI fa presente che originariamente il DPR del 1992 ha previsto una organizzazione di livello provinciale sembrata all'epoca più confacente con l'esigenza del sistema. Attualmente si ritiene tuttavia di dover rivedere tale normativa prevedendo criteri più elastici, coerenti e calibrati sulle diverse realtà territoriali e sui bacini di utenza, nonchè con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi, in modo tale che le linee guida per l'attività del sistema di emergenza non costituiscano un elemento di rigidità dell'organizzazione. Naturalmente, rimane ferma la necessità che talune attività, quale ad esempio l'elisoccorso, rimangano accentrate in un'unica centrale operativa. Recentemente proprio per venire incontro alle esigenze emergenti dal territorio, sono state autorizzate delle ambulanze le cui dimensioni sono inferiori a quelle standard, per consentire la mobilità in particolari siti, quali ad esempio i centri storici o altri luoghi con viabilità ristretta.

Il presidente TOMASSINI osserva che l'elevato costo per l'assegnazione delle frequenze (sembra che la TELECOM abbia chiesto 8 mila miliardi) di fatto impedisce, a causa della mancanza di fondi da parte del Servizio sanitario nazionale, una omogenea diffusione del sistema di emergenza, che attualmente sembra essere stato attuato a macchia di leopardo. Chiede quindi al dottor D'Ari di informare la Commissione se sia pervenuto al Ministro Bindi un invito formale da parte della Comunità europea ad attivare uniformemente sul territorio nazionale il numero «118».

Il dottor D'ARI precisa che non è informato di tale sollecitazione al Ministro da parte della Comunità europea che, peraltro, non ha competenza in materia. Esistono invece dei parametri di carattere europeo, riconducibili al cosiddetto sistema TETRA che però non sono stati adottati. Le regioni, infatti, ne hanno sostenuto in un primo tempo l'adozione ma, riscontrando oggettive difficoltà di attuazione, hanno poi preferito non assumere il rischio di una spe-

rimentazione incerta. Si riserva comunque di acquisire ulteriori informazioni in materia per fornire una risposta adeguata.

Il presidente TOMASSINI, stante il protrarsi dei lavori, e concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta, in modo da consentire l'esposizione delle relazioni sulle altre tematiche e il conseguente dibattito sulle medesime.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione di aver predisposto una relazione preliminare sul sopralluogo effettuato presso l'Istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano il 21 novembre u.s. da parte di una delegazione composta da lui, dal vicepresidente Monteleone e dalla senatrice Bernasconi. Il documento verrà esaminato dalla Commissione nella prossima seduta che sarà convocata giovedì 11 dicembre alle ore 8,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17.*



**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

**59ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2851) Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore PAPPALARDO il quale ricorda come la materia oggetto del disegno di legge in titolo sia stata illustrata dal sottosegretario di Stato al tesoro Pinza nella seduta che si è tenuta ieri nell'ambito dell'indagine sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea. Il provvedimento delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per il passaggio dalla lira all'Euro, in attuazione delle indicazioni dei Consigli europei di Madrid, del dicembre 1995, e di Dublino, del dicembre 1996, e delle disposizioni del regolamento CEE n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

L'oratore rileva in particolare come il disegno di legge AS 2851, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, non presenti problemi di compatibilità con il diritto comunitario ma anzi, a proposito dei nuovi meccanismi di cambio, dimostri forse un eccesso di zelo. L'articolo 7, infatti, benchè la normativa comunitaria non imponga alcun obbligo specifico rispetto alla data, prevede la ridenominazione in EURO del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato fin dal 1999.

Il relatore illustra inoltre come il provvedimento sia articolato in due capi concernenti, rispettivamente, i criteri e i principi direttivi generali della delega legislativa, che appare uno strumento indispensabile per disciplinare un processo evolutivo che si realizzerà in più tappe, e principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio delle deleghe e altre disposizioni per disciplinare aspetti quali i meccanismi di cambio, gli effetti

dell'introduzione dell'EURO sui bilanci delle imprese e l'adozione di tale valuta nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Si prevede altresì l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo nonché, a seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, la presentazione di una relazione semestrale da parte del Governo sullo stato di attuazione della terza fase dell'Unione economica e monetaria. Uno degli aspetti più delicati è costituito dall'attribuzione al Governo del compito di adeguare l'organizzazione della Pubblica amministrazione mediante un apposito regolamento. Nel provvedimento figurano inoltre riferimenti all'esigenza di assicurare l'informazione, la trasparenza, l'irreversibilità del processo, la sicurezza giuridica e la riduzione dei costi di adattamento nel corso del passaggio dalla lira all'EURO, in conformità con le indicazioni dell'Unione europea, che ha chiesto di evitare distorsioni nella concorrenza nella fase di transizione.

L'oratore illustra infine le disposizioni volte a dare attuazione alle norme comunitarie applicative dell'Unione economica e monetaria che saranno adottate dopo l'avvio della terza fase e propone - esprimendo l'auspicio che l'integrazione monetaria europea si riveli meno complessa di quella che è seguita all'unità d'Italia, che ha richiesto 34 anni - di estendere un parere favorevole.

Replicando ai quesiti del presidente BEDIN, sull'esito della delega in caso di mancato ingresso nell'Unione monetaria, e del senatore VERTONE GRIMALDI, sui tempi previsti per la decisione finale sull'ammissione alla moneta unica, il relatore PAPPALARDO precisa che, come illustrato ieri dal sottosegretario Pinza, le decisioni sull'ammissione alla terza fase dovrebbero essere assunte il prossimo maggio e che i Trattati prevedono che talune disposizioni sull'Unione monetaria si applichino comunque a tutti gli Stati membri, motivo per il quale si ritiene che la delega produrrà comunque i suoi effetti normativi.

Il senatore TAPPARO rileva come l'introduzione dell'EURO possa comportare dei complessi problemi anche nei procedimenti giudiziari o in quelli connessi al contenzioso fiscale, caratterizzati spesso da tempi lunghi ed in relazione ai quali si renderà necessaria anche un'armonizzazione europea degli interessi legali. L'oratore chiede inoltre chiarimenti sugli obblighi e gli effetti operativi derivanti per gli Stati membri che non parteciperanno all'EURO.

Il relatore PAPPALARDO precisa come, nell'ambito delle clausole del patto di stabilità, sia previsto l'obbligo di riconoscere le transazioni in EURO anche per gli Stati membri che non partecipino alla terza fase dell'Unione monetaria. Il provvedimento in titolo, peraltro, reca specifiche disposizioni anche in merito ai procedimenti giudiziari ed alle sanzioni amministrative.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sugli aspetti collaterali all'introduzione dell'EURO, quali gli adempimenti fiscali del-

le imprese, ed esprime preoccupazioni sulla possibile delocalizzazione di attività industriali che seguirà all'adozione della moneta unica.

Il relatore PAPPALARDO rileva come i meccanismi previsti dal disegno di legge in titolo, come illustrato anche dal sottosegretario Pinza, prevedano una estrema flessibilità per le imprese in tema di adozione della valuta di riferimento della contabilità nel corso del periodo transitorio e precisa come l'armonizzazione fiscale non venga affrontata dal provvedimento in esame.

Il presidente BEDIN ricorda come l'armonizzazione fiscale, intesa anche come contrappeso politico dell'integrazione monetaria, sia oggetto dell'impegno attuale dell'Unione, come illustrato dal commissario europeo Monti.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

**(2898) *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO il quale preannuncia di volersi soffermare sui profili inerenti il diritto comunitario esprimendo tuttavia la propria disponibilità ad illustrare altri aspetti. Al riguardo l'oratore rileva come il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, costituisca un aggiornamento della disciplina disposta dalla legge Martelli e dalle successive modifiche. Illustrando in particolare l'articolo 45 l'oratore sottolinea l'apprezzamento espresso anche dalla Camera dei deputati per le nuove disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

L'oratore esprime l'auspicio di pervenire rapidamente, tenendo conto dell'interdipendenza che caratterizza tale materia e della progressiva estensione a tale campo del diritto comunitario, ad un approccio europeo nei confronti della programmazione dei flussi di ingresso di cittadini extracomunitari. A tale proposito egli propone anche una modifica delle disposizioni sulle procedure di respingimento ed espulsione di cui al Capo II cui dovrebbero applicarsi, analogamente a quanto previsto per la programmazione dei flussi migratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle misure volte a rafforzare la cooperazione e l'armonizzazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'oratore rileva altresì l'esigenza di prevedere, all'articolo 9, comma 1, una disciplina più dettagliata delle misure di coordinamento, armonizzazione e integrazione dei sistemi informativi nazionali con quelli previsti dagli accordi di Schengen, che a seguito del Trattato di Amsterdam saranno assorbiti nell'Unione europea, dalle Convenzioni Europol e da altre intese di cooperazione giudiziaria e doganale, onde prevenire duplicazioni e problemi di incompatibilità.

Il relatore osserva infine la necessità di rafforzare ulteriormente le misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini dell'Unione europea, eliminando o sostituendo documenti quali i permessi di soggiorno. Al riguardo si pone anche un problema di adeguamento della costituzione, il cui articolo 16 garantisce il diritto di circolazione e soggiorno per i cittadini italiani, ai quali è riservato il godimento dei diritti politici. Il processo di revisione costituzionale in corso potrebbe offrire l'occasione per un più significativo intervento volto ad estendere nel nostro ordinamento i contenuti della nozione di cittadinanza europea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva come in Francia sia fallita la politica di assimilazione culturale degli immigrati basata sullo *ius solis* e chiede se non sia opportuno svolgere un raffronto dei risultati conseguiti in tale campo da altri Paesi, quale la Gran Bretagna e la Germania, che si basano sullo *ius sanguinis*.

Il senatore PAPPALARDO, riferendosi al precedente intervento, osserva come il concetto di società multietnica che si va affermando si basi proprio sulla convivenza di culture diverse.

Il relatore TAPPARO conviene sulla possibile utilità di approfondire taluni profili di carattere comparato.

Il presidente BEDIN ritiene opportuno includere nel parere un riferimento all'esigenza di pervenire ad una sostanziale equiparazione delle nozioni di cittadinanza italiana e di cittadinanza europea, la quale dovrebbe sostituirsi alle rispettive nozioni di cittadinanza adottate dagli Stati membri dell'Unione europea, nella prospettiva del rafforzamento della dimensione politica e sociale del processo di integrazione. L'oratore propone altresì di concludere l'esame del disegno di legge in titolo esprimendo un parere favorevole con le osservazioni formulate nel dibattito.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere nei termini emersi.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0050<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di alcune lettere del signor Bruno Zoratto, del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, pervenute alla Commissione per conoscenza, nelle quali sono formulate considerazioni e proteste circa i contenuti e le modalità delle trasmissioni Rai per l'estero.

Dà altresì lettura di una lettera del Presidente della Camera concernente le modalità e i tempi per le convocazioni delle Commissioni bicamerali.

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI, ONOREVOLE ANTONIO MACCANICO*  
(R046 001, B60<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo l'introduzione del Presidente Francesco STORACE, svolge una relazione il Ministro delle comunicazioni Antonio MACCANICO.

Pongono quindi quesiti e svolgono considerazioni il Presidente Francesco STORACE, il deputato Mario LANDOLFI, il senatore Enrico JACCHIA, il deputato Paolo ROMANI, i senatori Alberto MONTICONE, Antonio FALOMI, Salvatore RAGNO e Carlo ROGNONI.

Ad essi risponde, con ripetuti interventi, il Ministro delle comunicazioni, Antonio MACCANICO.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è convocata per martedì 9 dicembre prossimo, alle ore 13.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**Esame dello schema di decreto legislativo concernente l'aliquota ridotta sul reddito di impresa - DIT - (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662)**

*Relatore:* Salvatore Biasco

(Esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni).

(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di decreto, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il deputato Pietro ARMANI, intervenendo, consentendovi la Commissione, dopo la chiusura della discussione generale, rileva come il provvedimento predisposto dal Governo prenda le mosse da una legge di delega che, come si ricorderà, non è stata oggetto della discussione parlamentare che pur avrebbe meritato: esso si pone tra i più esoticamente innovativi contenuti nell'ampio piano di riordino avviato dall'Esecutivo.

Infatti, alla pur riconosciuta esigenza di attenuare l'esosità del prelievo a carico delle imprese, si risponde con misure che ancorano la attenuazione a tali e tanti condizionamenti e vincoli da far dubitare che il beneficio che fosse finalmente concesso possa avere effetto alcuno sull'operatività concreta dei soggetti beneficiari.

A proprio avviso, i seguenti argomenti illustrano sia pur sinteticamente l'affermazione generale sopra posta.

In primo luogo, il movente principale per l'introduzione della aliquota Irpeg differenziata è quello di invogliare l'azionista persona fisica a dismettere la nota pratica di triangolazione del proprio investimento, facilitata dal differenziale di tasso tra l'imposta sui rendimenti dei titoli di Stato ed il tasso di imposta applicabile alle società (per semplicità, di

capitali). Così presso gli azionisti persone fisiche è invalsa la pratica di investire il proprio capitale disponibile in tali titoli – con frutti tassati al 12,5 per cento – depositandoli poi a garanzia diretta od indiretta presso un istituto di credito che fornisce alla società posseduta dall'azionista i mezzi finanziari a questa necessari, sotto forma di finanziamento oneroso. Se il socio fornisce direttamente la provvista alla sua società per mezzo di iniezioni al capitale sociale, il frutto aggiuntivo prodotto sarebbe pienamente tassato prima presso la società e poi, sotto forma di dividendo, presso il socio: per i redditi eccedenti i 300 milioni il socio sconterebbe così l'aliquota progressiva del 51 per cento, anche tenendo conto del credito d'imposta sul dividendo.

Con la «triangolazione», invece, il socio lucra minori redditi societari, rimpiazzati da redditi di capitale sia pure inferiori a causa del differenziale di tasso, ma accompagnati da un risparmio di imposta presso la società del 53,25 per cento (corrispondente all'effetto della deducibilità degli interessi passivi da questa corrisposti alla banca) e dalla imposizione al 12,50 per cento del frutto sui titoli. Con il nuovo criterio si invoglia appunto tale azionista – si ripete persona fisica – a dismettere la triangolazione, ottenendo direttamente una tassazione attenuata presso la società. Ma se tutto ciò è vero, si osserva che il provvedimento in esame riguarda tutti i soggetti, anche quelli, cioè, in cui l'azionista non è una persona fisica residente ma un'altra società, residente o non, od anche una persona fisica non residente. Così viene alterato il meccanismo impositivo generale solamente per «sistemare» la situazione di una parte dei contribuenti.

In secondo luogo, ridurre il meccanismo proposto – malgrado quanto si afferma nella relazione ministeriale – può ingenerare effetti distorti proprio per le persone fisiche. Si osservi che il credito d'imposta concesso sui dividendi provenienti da redditi tassati ad aliquota per così dire affievolita (sulla quale effettuerà ulteriori commenti poco più avanti) viene concesso in misura ridotta o comunque limitata. Richiama in proposito il caso previsto in un esempio appositamente predisposto, e che allega al presente intervento (*si veda l'allegato*): in esso si evidenzia che una parte non insignificante della attenuazione di aliquota (eventualmente) goduta dalla società viene recuperato per mezzo della tassazione aggiuntiva a carico dell'azionista sul dividendo ricevuto.

Come terzo aspetto, si rileva che l'attenuazione di imposta al 19 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è solo figurativa: il successivo settimo comma del medesimo articolo 1 stabilisce infatti che in nessun caso l'aliquota effettiva potrà scendere al di sotto del 27 per cento. Rammentando che l'abbattimento può applicarsi solo con riferimento all'incremento di patrimonio netto (o meglio di una parte limitata di esso, non rilevando i conferimenti in natura) si comprende come sarebbe stato più agevole ed efficace provvedere ad una riduzione generalizzata ed incondizionata dell'aliquota Irpeg, anziché introdurre un tortuoso meccanismo che nemmeno il legislatore delegato è in grado di dominare, posto che deve rinviare ad un decreto successivo (previsto nell'articolo 3) per fornire soluzioni che abbiano un tasso sufficiente di legittimità, di obiettività e di praticabilità.



Ancora, osserva che le norme cosiddette antielusive inerenti la sterilizzazione reiterata degli incrementi di patrimonio presso le varie società del gruppo e perfino la deducibilità degli interessi passivi presso la società controllante sono fortemente criticabili. Infatti:

a) esse sono così complicate da far dubitare seriamente se l'incentivazione complessiva che pur si vuole concedere possa davvero raggiungere i suoi effetti se la applicazione della norma è così difficile ed imperscrutabile. In altre parole le imprese, particolarmente quelle di non grandi dimensioni, potrebbero spendere di più per comprendere, applicare e gestire il provvedimento, rispetto all'abbattimento da ottenere. È facile prevedere che il contenzioso in materia sarà immenso;

b) la indeducibilità degli interessi passivi – ammesso che possa essere davvero introdotta, del che si dubita fortemente – dovrebbe esplicitamente essere limitata a sterilizzare attenuazioni di imposta eventualmente ritenute indebite e non già, come recita l'articolo 3, «tenendo “meramente” conto» dei redditi assoggettati ad aliquota ridotta presso i soggetti partecipati. Occorre poi tener presente che per i soggetti diversi dalle società di capitali, l'articolo 6, comma 3, assoggetta l'ammissibilità del beneficio a condizioni che presuppongono da parte del legislatore scelte gestionali che non trovano riscontro nell'economia aziendale. In sostanza, si pretende che le nuove risorse finanziarie siano destinate alla diminuzione dell'indebitamento nonché all'acquisizione di nuovi beni strumentali. In questo modo si ignora che, a seconda dell'andamento dei mercati finanziari, può risultare non economico diminuire l'indebitamento ed incrementare soltanto il capitale di rischio. Da ciò discende, che per pretese ragioni antielusive, si distrugge la possibilità di fruire di un beneficio che dovrebbe essere diretto al rafforzamento delle imprese;

c) il furore antielusivo della norma non distingue – come invece doverosamente dovrebbe – tra partecipazioni domestiche, che in astratto sono passibili di attenuazioni di imposta e partecipazioni estere che ovviamente dovranno essere escluse dal calcolo, posto che mai potranno godere di agevolazioni su una imposta della quale non sono debitrice;

d) non risulta precisato se l'incremento delle partecipazioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 debba includere oltre che gli apporti di denaro alle controllate anche il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione presso terzi; la risposta dovrebbe essere pacificamente negativa ma sembra davvero doveroso includere una precisazione al riguardo nel provvedimento;

e) la previsione di cui all'articolo 4 risulta assolutamente inaccettabile. Infatti, come si è appena detto, il provvedimento è munito di asfissianti disposizioni antielusive che si pongono come disposizioni speciali rispetto a quella generale di cui all'articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600, recentemente introdotto con il decreto delegato sulle ristrutturazioni aziendali. L'ulteriore previsione di «capitalizzazioni di comodo» risulta assolutamente abnorme e oltretutto così grezza da far dubitare della oggettività dell'ordinamento: cosa mai si potrebbe intendere con tale locuzione e come potrebbe essere fanta-

siosamente «adottata» dalla amministrazione finanziaria, che notoriamente considera ogni abbattimento di imponibile o di imposta con eccessivo zelo restrittivo? Sembra evidente che l'articolo 4 deve essere escluso dal provvedimento e soppresso, in quanto gli interessi dell'Era-rio contro gli abusi del contribuente intraprendente sono già ampiamente tutelati sia con la norma antielusiva generale, sia con le disposizioni speciali (asfissianti) di cui già si è detto.

Ancora, l'esclusione dal «beneficio» delle imprese bancarie ed assicurative non trova giustificazione; a parte possibili rilievi di incostituzionalità, le esigenze di rafforzamento del sistema bancario non sembrano davvero potersi revocare in dubbio, alla vigilia dell'avvento dell'EURO e del rivolgimento epocale che esso produrrà proprio in quel comparto.

Infine, si prevedono ancora una volta sanzioni proibitive e fuori da ogni razionalità (articolo 7). Viene da chiedersi come potrebbe coordinarsi – ad esempio cumulandosi ? – tale disposizione con le altre norme punitive pur presenti nell'ordinamento, quale quella sull'infedele dichiarazione. Sarebbe invero doveroso abbattere la misura delle sanzioni, limitandola ai meri interessi, sia pure eventualmente maggiorati, in tutti i casi in cui il reddito dichiarato, assoggettato ad aliquota agevolata, fosse poi ritenuto eccessivo per un errore di interpretazione, invero probabile dato l'assetto problematico della normativa.

Indi si passa all'esame degli emendamenti (allegato 1-*bis*) alla proposta di parere predisposta dal relatore (allegato 1).

Il presidente Salvatore BIASCO, *relatore*, osserva, per quanto riguarda l'emendamento Albertini 1, che il Governo non può più esercitare la delega concernente il credito d'imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata, essendo scaduto il termine per l'esercizio della medesima. Invita pertanto il presentatore al ritiro dell'emendamento.

Si dichiara invece contrario all'emendamento Albertini 2, perchè ritiene che, trattandosi di normativa riguardante la generalità delle imprese, non sia giustificabile l'esclusione del settore del credito e delle assicurazioni. Si dichiara ugualmente contrario all'emendamento D'Alì 3, in quanto il decreto in esame costituisce pur sempre un incentivo agli investimenti che in qualche modo sostituisce la cosiddetta legge Tremonti, che a sua volta escludeva i suddetti settori.

Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento D'Alì 4, in quanto lo stesso concerne l'IRAP e non l'oggetto del decreto legislativo in esame.

Con riferimento all'emendamento Albertini 5 si dichiara contrario perchè la ipotizzata aliquota del 23 per cento non è coordinata con alcuna altra aliquota vigente.

Con riferimento all'emendamento D'Alì 6 osserva che la facoltatività della DIT deve essere consentita alle imprese. Invita pertanto il presentatore, che vi consente, al ritiro dell'emendamento, previa modifica dell'osservazione numero 5. Si dichiara inoltre contrario all'emendamento D'Alì 7, invitando al ritiro degli emendamenti 8 e 9, previa riformu-

lazione dell'osservazione numero 7 e di quella relativa all'articolo 6, comma 3 dello schema di decreto.

Il senatore Renato ALBERTINI ritira l'emendamento a sua firma numero 1, prendendo atto dell'intervenuta scadenza della delega legislativa; insiste invece per la votazione dei propri emendamenti numero 2 e 5. Infatti non ritiene opportuno estendere alle banche e alle compagnie assicurative il meccanismo agevolativo. Inoltre, per quanto riguarda la misura dell'aliquota ridotta, osserva che l'agevolazione prevista per le imprese che chiedono l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati svantaggerebbe in modo indebito le piccole e medie imprese che non siano strutturate per ottenere la quotazione in borsa. Rileva inoltre che l'aliquota del 19 per cento è troppo bassa a confronto con quella applicata ad altre categorie di redditi.

Il senatore Antonio D'ALÌ insiste per la votazione del proprio emendamento numero 3, sottolineando che la legge delega non consente limitazioni di tipo settoriale. Ritiene pertanto che vi sia una violazione della legge delega, forse motivata da preoccupazioni di perdita di gettito. Insiste ugualmente per la votazione dell'emendamento 4, osservando che anche la proposta di parere contiene un accenno nel suo inciso finale del punto 1 all'IRAP. Insiste anche per la votazione dell'emendamento 7. Ritira infine gli emendamenti 6, 8 e 9 accettando le riformulazioni proposte dal relatore.

La Commissione quindi con successive votazioni respinge gli emendamenti Albertini 2, D'Alì 3 e 4, Albertini 5 e D'Alì 7.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Antonio D'ALÌ preannuncia il proprio voto contrario perchè la proposta di parere, per quanto il relatore si sia sforzato di eliminare alcune incongruenze, risulta poco efficace. Ritiene inoltre che il decreto in questione avvantaggi le imprese già forti e penalizzi quelle deboli, in particolare del Meridione e delle aree depresse, alterando anche il sistema della concorrenza.

Il senatore Renato ALBERTINI dichiara la propria astensione in relazione al contenuto dello schema di decreto legislativo. La proposta di parere sul medesimo infatti appare peggiorativa.

Nessun altro intervenendo per dichiarazioni di voto finali, il presidente Salvatore BIASCO quindi pone in votazione la proposta di parere, che, a seguito delle riformulazioni proposte nel corso della seduta, risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 3, comma

162, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, premette quanto segue.

Con il presente provvedimento il Governo dà attuazione alla delega riguardante l'articolo 3, comma 162, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il provvedimento ha fine ultimo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese e l'autofinanziamento producendo, parallelamente all'aumentare del capitale proprio dell'impresa, una riduzione permanente della tassazione dei suoi utili.

I profitti ottenuti vengono scomposti in due parti. La prima è attinente al rendimento riconosciuto ai nuovi apporti di capitali; ad essa si applica l'aliquota del 19 per cento. La seconda, residuale, attinente alla restante quota dei profitti; ad essa si applica l'aliquota del 37 per cento. L'aliquota media sarà tanto più bassa quanto più alta è la consistenza della prima parte rispetto alla seconda, ma trova un limite nella clausola di salvaguardia posta dal legislatore al livello del 27 per cento di tassazione media dei profitti.

Un meccanismo binario analogo è previsto, con opportuni accorgimenti relativi alla specificità del caso, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria non per opzione.

Nel provvedimento viene, poi, disposta una tassazione specificamente agevolata (7 per cento come aliquota sul rendimento figurativo e 20 per cento, come aliquota minima) per quelle imprese non quotate per le quali l'aumento di capitale sia mirato alla diffusione dei diritti di proprietà verso il mercato e alla loro trattazione nei mercati regolamentati.

L'incentivo alla «capitalizzazione» delle imprese non è nella legge specificamente mirato ad un utilizzo determinato delle nuove risorse finanziarie. In particolare, non vi è alcuna condizione di utilizzo di quest'ultime per investimenti. In effetti, la ricapitalizzazione di una impresa potrebbe tanto servire a finanziare gli investimenti con mezzi propri quanto ad abbattere l'indebitamento, o ad acquisire nuove partecipazioni, o, ancora, a tenere in giacenza fondi che garantiscano l'impresa contro il futuro. In ciascuno di questi casi, l'impresa è più solida patrimonialmente e meno esposta a eventi inattesi. Poichè l'esigenza di finanziamento sorge soprattutto in relazione a l'esecuzione di programmi d'investimento o a spese straordinarie, si può dire che in un certo senso la DIT configurerà un'agevolazione dell'investimento, qualora quest'ultimo venga finanziato con apporti freschi di capitale proprio dell'impresa.

Per le imprese individuali i nuovi apporti rilevano in corrispondenza degli acquisti di beni strumentali (anche per sostituzioni) e per l'abbattimento dei debiti.

La Commissione ritiene che affinché gli effetti della Dual income tax si dispieghino in tutta la loro potenzialità sia necessario che operi un mercato dei capitali pienamente accessibile alle piccole e medie imprese e specificamente impostato anche sulle loro caratteristiche ed esigenze: dare istituzioni e funzionalità a tale mercato,

con opportuni interventi normativi e fiscali, dovrà essere una delle priorità del prossimo futuro.

La Commissione avrebbe anche valutato favorevolmente l'esercizio della delega di cui al comma 162, lettera g), della legge 662 del 1996, riguardante il credito d'imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata.

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato il dettato della delega ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*Con le seguenti osservazioni:*

1. Per quanto riguarda l'esclusione di banche e assicurazioni dal beneficio del sistema duale di imposizione dei redditi societari, la Commissione sottolinea che tale sistema configura una riforma strutturale in materia e ritiene pertanto che l'esclusione dei settori menzionati possa essere giustificata solo in una fase di avvio del sistema, mentre sia opportuna la previsione del momento in cui esso opererà per tutte le imprese, su base universalistica.

Altre previsioni fiscali disegnate in modo specifico a favore dei settori menzionati tendono (o tenderanno) in senso opposto a non rendere il sistema fiscale universalistico: la delega presentata dal Governo alla Camera sulle ristrutturazioni bancarie e il privilegio delle polizze vita come solo strumento finanziario, il cui costo è ammesso in deduzione dal reddito Irpef. A ciò si oppone il fatto che alti investimenti sono richiesti alle banche per soddisfare il crescente riferimento alle loro strutture per una gamma di funzioni e servizi comportati dalle recenti modifiche in materia fiscale e l'alta aliquota pagata dalle assicurazioni sui premi raccolti.

La Commissione auspica che, in un tempo adeguato, le banche e le assicurazioni cessino di essere settori per i quali valgano previsioni speciali di segno opposto e siano pienamente assimilati agli altri in termini di imposizione (inclusa l'Irap) e di benefici fiscali.

2. La Commissione ritiene che la Dit, pur correggendo con le attuali disposizioni le convenienze relative all'impiego nelle imprese di capitali di rischio rispetto al capitale di debito, potrebbe operare ancora più incisivamente, qualora le condizioni del gettito lo consentissero.

È eventualmente da valutare se non sia preferibile alzare il tetto di tassazione minima, ma concedere un trattamento agli apporti di capitale o al rendimento figurativo riconosciuto tale da consentire di raggiungere la soglia in modo relativamente rapido. (L'innalzamento di quest'ultima può rendersi opportuna anche in virtù del vantaggio consistente cui godrebbero le imprese di nuova costituzione, e allo scopo di evitare comportamenti elusivi).

Verificata la possibilità di accelerazione, tra le due vie perseguibili a tale fine, quella dell'abbassamento dell'aliquota di tassazione agevolata e quella di innalzamento del differenziale sui tassi di mercato nel rendimento riconosciuto ai nuovi apporti, la Commissione preferisce la seconda, in virtù del fatto che se in futuro si dovesse arrivare ad un'ali-

quota unica di tassazione dei rendimenti finanziari (a cui di conseguenza dovrà coordinarsi anche la tassazione dei rendimenti delle nuove riserve) questa non potrà che aggirarsi nei dintorni del 19 per cento.

3. Sempre nell'ambito delle considerazioni precedenti, la Commissione ritiene che il rendimento differenziale riconosciuto su base figurativa potrebbe altresì essere differenziato per grandi e piccole imprese, a ragione delle considerazioni svolte in premessa, circa la scarsa accessibilità attuale delle piccole imprese al mercato dei capitali.

4. Per ciò che riguarda l'applicazione della DIT alle imprese individuali e società di persone:

a) la Commissione è favorevole a che, come indicato nel parere riguardante l'IRAP, i benefici di questa legge vengano estesi alle società in contabilità ordinaria per opzione irrevocabile;

b) la Commissione ritiene che il Governo dovrebbe utilizzare la legge finanziaria per ridurre i costi fiscali di trasformazione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale in una società di capitali (mediante conferimento). La richiesta era già stata avanzata in sede di approvazione del parere sul trattamento fiscale di operazioni di ristrutturazione aziendale, dove si osservava che l'assoggettamento della trasformazione all'INVIM, imposta in scadenza nel 2001, avrebbe determinato la convenienza al rinvio di tale tipo di operazioni. Si suggeriva di procedere alla liquidazione dell'INVIM su basi analoghe a quelle previste per la liquidazione della tassa di successione;

c) la Commissione è favorevole a che sia esplorata ogni altra previsione, che fermo restando l'aliquota del 19 per cento, renda più incentivante nella tranche iniziale l'apporto di capitale nelle società di persone o imprese individuali, con l'eventuale introduzione di un meccanismo di salvaguardia.

5. All'articolo 1, comma 1, valuti il Governo se non sia opportuno stabilire che il meccanismo agevolativo della DIT è facoltativo e non obbligatorio.

6. All'articolo 1, comma 2, consideri il Governo l'opportunità di escludere dal beneficio la riserva indisponibile derivante dalla rivalutazione del valore delle società controllate o collegate sulla base del cosiddetto metodo del patrimonio netto laddove la costituzione della stessa avvenga tramite destinazione dell'utile dell'esercizio.

7. All'articolo 1, secondo comma, è necessario specificare se la rinuncia al credito da parte dei soci configuri un «apporto in denaro».

8. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, sembra necessario che il Governo riconsideri il trattamento degli utili di esercizio ai fini della riduzione del valore del patrimonio netto che deve essere presa in esame per il limite non superabile della variazione del capitale investito rilevante ai fini della DIT.

9. All'articolo 1, comma 3, sembra opportuno sostituire le parole «accantonamento a riserva di utili» con «accantonamento di utili a riserva», che non comporta modifiche sostanziali, ma appare comunque opportuno tenuto conto delle proposte di modifiche del precedente comma 2.

10. La formulazione dell'articolo 1, comma 4, rende difficoltosa l'individuazione della quota di DIT non rilevante perchè ridotta dell'incremento del valore delle partecipazioni e dall'incremento dei crediti di finanziamento. Pertanto, valuti il Governo una sua riformulazione al fine di determinare con chiarezza ed in modo univoco la riduzione della base DIT derivante dal maggior valore delle partecipazioni, assumendo quest'ultimo secondo le disposizioni fiscali, nonchè di sopprimere l'articolo 3 relativo alla indeducibilità degli interessi passivi.

11. Nella riformulazione, si tenga anche conto delle modifiche apportate all'articolo 2 del decreto legislativo sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, che ha riscritto l'articolo 81 del Tuir, in quanto non viene più menzionato il concetto generico di «valori mobiliari», ma vengono individuate analiticamente le diverse fattispecie inquadrabili nel predetto concetto di «valori mobiliari», alcune delle quali rilevano ai fini della DIT.

12. All'articolo 1, comma 6, sembra opportuno chiarire l'espressione «tenendo conto» con altro termine che renda l'individuazione del coefficiente più stringente. Inoltre, sembra opportuno specificare che la determinazione del coefficiente debba avvenire annualmente.

13. All'articolo 1, comma 7, si suggerisce al Governo di chiarire se il riferimento all'aliquota media del 27 per cento è da intendersi come riferito all'imposta rapportata al reddito imponibile.

14. All'articolo 2, sembra necessario chiarire che della DIT non possono beneficiare nell'anno 1997 le società le cui azioni siano state ammesse alla quotazione precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, perchè, si ricorda, per detti soggetti è già operante la disposizione agevolativa nel decreto legge 10 giugno 1994, n. 357.

15. Occorre raccordare la relazione al provvedimento in merito alla prima quotazione in borsa con le disposizioni dell'articolo 2.

16. L'articolo 3 andrebbe soppresso per le considerazioni già espresse nel punto sub-4).

17. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, occorrerebbe sopprimere la parola «predetto». L'eliminazione appare necessaria considerato che l'articolo 11 del Tuir non viene menzionato nel comma in argomento, nè in quello precedente. Si tratta probabilmente di un refuso dell'estensore della norma.

18. All'articolo 6, comma 3, sembra necessario individuare con puntualità il valore da assumere relativamente ai beni acquisiti in locazione finanziaria.

19. Per una migliore comprensione dell'articolo 6, comma 3, si chiede di sopprimere al primo periodo le parole «nei limiti» e sostituirle con le parole «in corrispondenza» o altre espressioni equivalenti.

20. È necessario raccordare l'articolo 7, relativo alle sanzioni, con quanto stabilito nei decreti che disciplinano la materia.

La Commissione approva.

**Esame dello schema di decreto legislativo concernente la abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime del credito d'imposta sui dividendi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662)**

*Relatore:* Salvatore Biasco

(Esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0016<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il senatore Antonio D'ALÌ, pur non avendo presentato emendamenti nel previsto termine, segnala comunque l'opportunità di sopprimere l'ultimo inciso della osservazione numero 9 della proposta di parere, in quanto ritiene che non si possano penalizzare imprese che a suo tempo hanno effettuato investimenti in base a precise leggi fiscali agevolative. Sarebbe violato un elementare principio di giustizia fiscale a scapito degli imprenditori più deboli.

Il deputato Alessandro REPETTO si associa alla osservazione del senatore D'Alì, rilevando che deve essere garantita alle imprese la possibilità di una corretta pianificazione anche sulla base della legislazione vigente e delle conseguenti convenienze fiscali.

Il presidente Salvatore BIASCO, relatore, sulla base delle considerazioni testè svolte riformula pertanto l'osservazione numero 9 sopprimendone l'ultimo periodo. Pone quindi in votazione la proposta di parere, che risulta definitivamente formulata nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime del credito d'imposta sui dividendi, in attuazione dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, premette quanto segue.

Con il provvedimento in oggetto il Governo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23.12.1996 n. 662, concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio (di cui all'articolo 105 del TUIR n. 917/1986) ed il nuovo regime del credito d'imposta sui dividendi.

Come enunciato dal Governo nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di Decreto legislativo, l'istituto della maggiorazione di conguaglio non ha più una rilevante applicazione. È stato certamente opportuno e giustificabile all'epoca della sua introduzione, avvenuta nel 1983 con l'articolo 2 della L. n. 649, trasfuso successivamente nell'articolo 105 del Tuir n. 917 del 1986, in ragione dell'incidenza di redditi esenti dalla Irpeg in capo alla società, accantonati per essere poi distribuiti con credito d'imposta pieno in capo alle persone fisiche percettori di utili societari. Il meccanismo della maggiorazione di conguaglio ha



corretto distorsioni tra imposte pagate e credito riconosciuto. Esso era divenuto un fattore di complicazione.

Conseguentemente alla abrogazione del regime della maggiorazione di conguaglio è stata riformulata anche la disciplina del credito d'imposta spettante ai soci al momento della distribuzione di dividendi. Il credito d'imposta, con il presente decreto, deve corrispondere alle imposte effettivamente pagate. La revisione di questo istituto ha comportato l'intervento su tutte le disposizioni relative al credito d'imposta, comprese quelle che prevedono che il socio sia a sua volta un soggetto Irpeg, oppure che si tratti dividendi provenienti da società non residenti in Italia e più specificamente che provengano da società residenti in un altro paese UE, oppure che il reddito a cui è relativo il credito d'imposta sia tassato in modo agevolato. È stato inoltre rimosso un fattore da tempo distorsivo aggiornando il credito d'imposta alla nuova aliquota Irpeg del 37 per cento. Sono state abolite od aggiornate tutte le disposizioni pleonastiche o comunque riferibili alle nuove discipline introdotte con i Decreti relativi alle ristrutturazioni aziendali ed alla Dual income tax.

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato la delega ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*Con le seguenti osservazioni:*

1. In relazione all'articolo 2, comma primo, punti 2,6,7, valuti il Governo l'opportunità di rendere più esplicita la «ratio legis», dalla quale emerga chiaramente che il reddito imponibile si presume formato, fino a concorrenza, prioritariamente dal dividendo avente il credito in parola al fine dello scomputo del credito stesso dall'imposta relativa a detto imponibile.

2. In relazione all'articolo 105, comma 2 primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a), del comma 1, anche le imposte sostitutive sui redditi liquidati nella dichiarazione dei redditi, quelle liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed iscritti in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi.

3. In relazione all'articolo 105, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che con l'attuale formulazione il «plafond» disponibile per l'attribuzione del credito d'imposta «pieno», rimane inalterato anche nel caso di rimborsi di imposte che in precedenti periodi hanno concorso a formare il predetto «plafond».

4. In relazione al comma 3, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di:

chiarire che il computo in via anticipata delle imposte da liquidarsi nella dichiarazione dei redditi a valere già dalle delibere di distribuzione adottate in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio cui tale dichiarazione si riferisce, è una deroga solo facoltativa della regola generale del comma 2;

riferire tale disciplina a tutte le delibere di distribuzione adottate in sede di approvazione del bilancio di esercizio (non solo, quindi, dell'utile di periodo, ma anche delle riserve);

estendere la regola prevista per le riserve in sospensione anche alla distribuzione degli acconti sui dividendi.

5. In relazione al comma 4 dell'articolo 105 del Tuir, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che i criteri temporali di formazione dell'ammontare di cui alla lettera *a*) del comma 1 valgono anche per il computo delle imposte virtuali della lettera *b*) dello stesso comma.

6. In relazione al comma 6 e 7 dell'articolo 105, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10), la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che non sono state previste le modalità di dichiarazione di utilizzo dei «canestri» dei crediti d'imposta.

7. Valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 8 dell'articolo 105, in quanto la disciplina sanzionatoria è riportata per intero nell'articolo 105-*bis*.

8. Valuti il Governo l'opportunità in relazione all'articolo 105-*bis* di:

regolare in modo più preciso le modalità e i termini per il versamento integrativo volontario in coordinazione anche con le facoltà accordate con l'articolo 105, comma 3.

regolare l'ipotesi in cui rimborso delle imposte che hanno concorso a formare l'ammontare di cui alla lettera *a*) del comma 1 superi ciò che resta di tale ammontare al momento di esecuzione del rimborso: per tale eccedenza la società o l'ente dovrebbe integrare «il canestro».

disciplinare le sanzioni sia nel caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte integrative di cui ai commi 1 e 2, sia più in generale nelle ipotesi di attribuzione di crediti inesistenti o più vantaggiosi.

9. Per ciò che riguarda l'articolo 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividendi con risultato in utile. Considerato che le agevolazioni in questione sono state soppresse ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell'attuazione dell'investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruitive anche dai soci in perdita fino alla naturale scadenza.

10. In relazione all'articolo 3, comma 4, lettera *c*), valuti il Governo se non sia opportuno specificare la natura e la quantità delle imposte

relative ai fondi e riserve cui gli articoli si riferiscono, visto che anche nel nuovo regime essi consentono di dare credito ai soci o associati.

11. Per ragioni di chiarezza è opportuno dettare regole separate per le plusvalenze conseguite attraverso operazioni di ristrutturazione aziendale e per i redditi assoggettati alla *Dual Income Tax*, con esplicito riferimento ai decreti legislativi che regolano le rispettive materie.

La Commissione approva con l'astensione del senatore Antonio D'Alì.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## ALLEGATO 1

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RIORDINO DELLE IMPOSTE PERSONALI SUL REDDITO AL FINE DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 162, LETTERE A), B), C), D) ED F), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662**

Con il presente provvedimento il Governo dà attuazione alla delega riguardante l'articolo 3, comma 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il provvedimento ha fine ultimo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese e l'autofinanziamento producendo, parallelamente all'aumentare del capitale proprio dell'impresa, una riduzione permanente della tassazione dei suoi utili.

I profitti ottenuti vengono scomposti in due parti. La prima è attinente al rendimento riconosciuto ai nuovi apporti di capitali; ad essa si applica l'aliquota del 19 per cento. La seconda, residuale, attinente alla restante quota dei profitti; ad essa si applica l'aliquota del 37 per cento. L'aliquota media sarà tanto più bassa quanto più alta è la consistenza della prima parte rispetto alla seconda, ma trova un limite nella clausola di salvaguardia posta dal legislatore al livello del 27 per cento di tassazione media dei profitti.

Un meccanismo binario analogo è previsto, con opportuni accorgimenti relativi alla specificità del caso, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria non per opzione.

Nel provvedimento viene, poi, disposta una tassazione specificamente agevolata (7 per cento come aliquota sul rendimento figurativo e 20 per cento, come aliquota minima) per quelle imprese non quotate per le quali l'aumento di capitale sia mirato alla diffusione dei diritti di proprietà verso il mercato e alla loro trattazione nei mercati regolamentati.

L'incentivo alla «capitalizzazione» delle imprese non è nella legge specificamente mirato ad un utilizzo determinato delle nuove risorse finanziarie. In particolare, non vi è alcuna condizione di utilizzo di quest'ultime per investimenti. In effetti, la ricapitalizzazione di una impresa potrebbe tanto servire a finanziare gli investimenti con mezzi propri quanto ad abbattere l'indebitamento, o ad acquisire nuove partecipazioni, o, ancora, a tenere in giacenza fondi che garantiscano l'impresa contro il futuro. In ciascuno di questi casi, l'impresa è più solida patrimonialmente e meno esposta a eventi inattesi. Poichè l'esigenza di finanziamento sorge soprattutto in relazione a l'esecuzione di programmi d'investimento o a spese straordinarie, si può dire che in un certo senso la DIT configurerà un'agevolazione dell'investimento, qualora quest'ultimo venga finanziato con apporti freschi di capitale proprio dell'impresa.

Per le imprese individuali i nuovi apporti rilevano in corrispondenza degli acquisti di beni strumentali (anche per sostituzioni) e per l'abbattimento dei debiti.

La Commissione ritiene che affinché gli effetti della Dual income tax si dispieghino in tutta la loro potenzialità sia necessario che operi un mercato dei capitali pienamente accessibile alle piccole e medie imprese e specificamente impostato anche sulle loro caratteristiche ed esigenze: dare istituzioni e funzionalità a tale mercato, con opportuni interventi normativi e fiscali, dovrà essere una delle priorità del prossimo futuro.

La Commissione avrebbe anche valutato favorevolmente l'esercizio della delega di cui al comma 162, lettera g), della legge 662 del 1996, riguardante il credito d'imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata.

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato il dettato della delega ed

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*Con le seguenti osservazioni:*

1. Per quanto riguarda l'esclusione di banche e assicurazioni dal beneficio del sistema duale di imposizione dei redditi societari, la Commissione sottolinea che tale sistema configura una riforma strutturale in materia e ritiene pertanto che l'esclusione dei settori menzionati possa essere giustificata solo in una fase di avvio del sistema, mentre sia opportuna la previsione del momento in cui esso opererà per tutte le imprese, su base universalistica.

Altre previsioni fiscali disegnate in modo specifico a favore dei settori menzionati tendono (o tenderanno) in senso opposto a non rendere il sistema fiscale universalistico: la delega presentata dal Governo alla Camera sulle ristrutturazioni bancarie e il privilegio delle polizze vita come solo strumento finanziario, il cui costo è ammesso in deduzione dal reddito Irpef. A ciò si oppone il fatto che alti investimenti sono richiesti alla banche per soddisfare il crescente riferimento alle loro strutture per una gamma di funzioni e servizi comportati dalle recenti modifiche in materia fiscale e l'alta aliquota pagata dalle assicurazioni sui premi raccolti.

La Commissione auspica che, in un tempo adeguato, le banche e le assicurazioni cessino di essere settori per i quali valgano previsioni speciali di segno opposto e siano pienamente assimilati agli altri in termini di imposizione (inclusa l'Irap) e di benefici fiscali.

2. La Commissione ritiene che la Dit, pur correggendo con le attuali disposizioni le convenienze relative all'impiego nelle imprese di capitali di rischio rispetto al capitale di debito, potrebbe operare ancora più incisivamente, qualora le condizioni del gettito lo consentissero.

È eventualmente da valutare se non sia preferibile alzare il tetto di tassazione minima, ma concedere un trattamento agli apporti di capitale o al rendimento figurativo riconosciuto tale da consentire di raggiungere la soglia in modo relativamente rapido. (L'innalzamento di quest'ultima può rendersi opportuna anche in virtù del vantaggio consistente cui go-

drebbero le imprese di nuove costituzione, e allo scopo di evitare comportamenti elusivi).

Verificata la possibilità di accelerazione, tra le due vie perseguibili a tale fine, quella dell'abbassamento dell'aliquota di tassazione agevolata e quella di innalzamento del differenziale sui tassi di mercato nel rendimento riconosciuto ai nuovi apporti, la Commissione preferisce la seconda, in virtù del fatto che se in futuro si dovesse arrivare ad un'aliquota unica di tassazione dei rendimenti finanziari (a cui di conseguenza dovrà coordinarsi anche la tassazione dei rendimenti delle nuove riserve) questa non potrà che aggirarsi nei dintorni del 19 per cento.

3. Sempre nell'ambito delle considerazioni precedenti, la Commissione ritiene che il rendimento differenziale riconosciuto su base figurativa potrebbe altresì essere differenziato per grandi e piccole imprese, a ragione delle considerazioni svolte in premessa, circa la scarsa accessibilità attuale delle piccole imprese al mercato dei capitali.

4. Per ciò che riguarda l'applicazione della DIT alle imprese individuali e società di persone:

*d)* la Commissione è favorevole a che, come indicato nel parere riguardante l'IRAP, i benefici di questa legge vengano estesi alle società in contabilità ordinaria per opzione irrevocabile;

*e)* la Commissione ritiene che il Governo dovrebbe utilizzare la legge finanziaria per ridurre i costi fiscali di trasformazione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale in una società di capitali (mediante conferimento). La richiesta era già stata avanzata in sede di approvazione del parere sul trattamento fiscale di operazioni di ristrutturazione aziendale, dove si osservava che l'assoggettamento della trasformazione all'INVIM, imposta in scadenza nel 2001, avrebbe determinato la convenienza al rinvio di tale tipo di operazioni. Si suggeriva di procedere alla liquidazione dell'INVIM su basi analoghe a quelle previste per la liquidazione della tassa di successione;

*f)* la Commissione è favorevole a che sia esplorata ogni altra previsione, che fermo restando l'aliquota del 19 per cento, renda più incentivante nella tranche iniziale «l'apporto di capitale» nelle società di persone o imprese individuali, con l'eventuale introduzione di un meccanismo di salvaguardia.

5. All'articolo 1, comma 1, valuti il Governo se non sia opportuno chiarire che il meccanismo agevolativo della DIT è facoltativo e non obbligatorio.

6. All'articolo 1, comma 2, consideri il Governo l'opportunità di escludere dal beneficio la riserva indisponibile derivante dalla rivalutazione del valore delle società controllate o collegate sulla base del cosiddetto metodo del patrimonio netto laddove la costituzione della stessa avvenga tramite destinazione dell'utile dell'esercizio.

7. All'articolo 1, secondo comma, sembra necessario specificare se la rinuncia al credito da parte dei soci configuri un «apporto in denaro».

8. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, sembra necessario che il Governo riconsideri il trattamento degli utili di esercizio ai fini della

riduzione del valore del patrimonio netto che deve essere presa in esame per il limite non superabile della variazione del capitale investito rilevante ai fini della DIT.

9. All'articolo 1, comma 3, sembra opportuno sostituire le parole «accantonamento a riserva di utili» con accantonamento di utili a riserva», che non comporta modifiche sostanziali, ma appare comunque opportuno tenuto conto delle proposte di modifiche del precedente comma 2.

10. La formulazione dell'articolo 1, comma 4, rende difficoltosa l'individuazione della quota di DIT non rilevante perchè ridotta dell'incremento del valore delle partecipazioni e dall'incremento dei crediti di finanziamento. Pertanto, valuti il Governo una sua riformulazione al fine di determinare con chiarezza ed in modo univoco la riduzione della base DIT derivante dal maggior valore delle partecipazioni, assumendo quest'ultimo secondo le disposizioni fiscali, nonchè di sopprimere l'articolo 3 relativo alla indeducibilità degli interessi passivi.

11. Nella riformulazione, si tenga anche conto delle modifiche apportate all'articolo 2 del decreto legislativo sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, che ha riscritto l'articolo 81 del Tuir, in quanto non viene più menzionato il concetto generico di «valori mobiliari», ma vengono individuate analiticamente le diverse fattispecie inquadrabili nel predetto concetto di «valori mobiliari», alcune delle quali rilevano ai fini della DIT.

12. All'articolo 1, comma 6, sembra opportuno chiarire l'espressione «tenendo conto» con altro termine che renda l'individuazione del coefficiente più stringente. Inoltre, sembra opportuno specificare che la determinazione del coefficiente debba avvenire annualmente.

13. All'articolo 1, comma 7, si suggerisce al Governo di chiarire se il riferimento all'aliquota media del 27 per cento è da intendersi come riferito all'imposta rapportata al reddito imponibile.

14. All'articolo 2, sembra necessario chiarire che della DIT non possono beneficiare nell'anno 1997 le società le cui azioni siano state ammesse alla quotazione precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, perchè, si ricorda, per detti soggetti è già operante la disposizione agevolativa nel decreto legge 10 giugno 1994, n. 357.

15. Occorre raccordare la relazione al provvedimento in merito alla prima quotazione in borsa con le disposizioni dell'articolo 2.

16. L'articolo 3 andrebbe soppresso per le considerazioni già espresse nel punto sub-4).

17. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, occorrerebbe sopprimere la parola «predetto». L'eliminazione appare necessaria considerato che l'articolo 11 del Tuir non viene menzionato nel comma in argomento, nè in quello precedente. Si tratta probabilmente di un refuso dell'estensore della norma.

18. All'articolo 6, comma 3, sembra necessario individuare con puntualità il valore da assumere relativamente ai beni acquisiti in locazione finanziaria.

19. È necessario raccordare l'articolo 7, relativo alle sanzioni, con quanto stabilito nei decreti che disciplinano la materia.



ALLEGATO 1-bis

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RIORDINO DELLE IMPOSTE PERSONALI SUL REDDITO AL FINE DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 162, LETTERE A), B), C), ED F) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662**

*Nel periodo antecedente le osservazioni alla proposta di parere, le parole: «La Commissione avrebbe valutato favorevolmente l'esercizio della delega di cui al comma 162, lettera g)» vanno sostituite dalle seguenti: «Un prezioso utilizzo delle nuove risorse finanziarie derivanti dall'incentivo alla "capitalizzazione" è senz'altro indicato al comma 162, lettera g)».*

*E conseguentemente al termine del periodo è aggiunto il seguente: «La Commissione richiede pertanto che il Governo si avvalga dell'esercizio della suddetta delega concernente il credito d'imposta per la ricerca e la tecnologia avanzata».*

1. ALBERTINI

*Il punto 1 delle osservazioni è soppresso.*

2. ALBERTINI

*Al punto 1), sostituire il primo periodo con il seguente:*

«La Commissione sottolinea che tale sistema configura una riforma strutturale in materia e ritiene pertanto che l'esclusione dei settori bancario ed assicurativo, come previsto dalla bozza di decreto in attuazione della delega, non è conforme alla stessa e pertanto ne costituisce palese violazione, nè può essere giustificata sulla base di una interpretazione non autentica e pertanto opinabile dell'inciso "rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo", contenuto nella norma di delega».

3. D'ALÌ, PASTORE, ARMANI, BERRUTI, CONTE, BIASCO, BOSELLO, PACE, PEDRIZZI

*Al punto 1), sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:*

«La Commissione ritiene che una riforma strutturale in materia fiscale e anche con riferimento ad altre specifiche imposte che ne costituiscono parte integrante (es. IRAP) non siano ammissibili penalizzazioni rispetto all'aliquota a regime nei confronti di alcuni settori di attività; rimangono invece ampiamente giustificate soluzioni agevolative transitorie per settori nei confronti dei quali l'impatto dell'intera riforma non è esattamente valutabile ma certamente ritenuto penalizzante.

4. D'ALÌ, PASTORE, ARMANI, BERRUTI, CONTE, BIASCO, BOSELLO, PACE, PEDRIZZI

*Il numero 2) della proposta di parere va così sostituito:*

«Per evitare una eccessiva discriminazione della tassazione tra le diverse categorie di contribuenti, non giustificabile con la finalità di favorire la capitalizzazione delle imprese, pur nel rispetto del dettato della delega, è necessario che l'aliquota agevolata applicabile alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito sia portata al 23 per cento pur mantenendo la clausola di salvaguardia al 27 per cento.

La suddetta discriminazione è ancor più accentuata nel caso di imprese non quotate che richiedano l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati. Per queste ultime è necessario prevedere un innalzamento sia dell'aliquota agevolata dal 7 per cento al 12 per cento sia della clausola di salvaguardia dal 20 per cento al 24 per cento.

5. ALBERTINI

*Sopprimere il punto 5)*

6. D'ALÌ, PASTORE, ARMANI, BERRUTI, CONTE, BIASCO, BOSELLO, PACE, PEDRIZZI

*Sopprimere il punto 6).*

7. D'ALÌ, PASTORE, ARMANI, BERRUTI, CONTE, BIASCO, BOSELLO, PACE, PEDRIZZI

*Al punto 7) sostituire la parola: «se» con la seguente: «che» e la parola: «configuri» con la parola: «configura».*

*Aggiungere in fine: «anche nel caso in cui tale rinuncia venga utilizzata per abbattere perdite e ricostruire il capitale originario».*

8. D'ALÌ, PASTORE, ARMANI, BERRUTI, CONTE, BIASCO, BOSELLO, PACE, PEDRIZZI.

*Sostituire il punto 18) con il seguente:*

«Le limitazioni previste dall'articolo 6, comma 3, potrebbero in alcuni casi vanificare il presupposto incentivante che dovrebbe essere alla base del nuovo regime di tassazione e per tanto se ne ritiene opportuno l'eliminazione.

9. D'ALÌ, PASTORE, ARMANI, BERRUTI, CONTE, BIASCO, BOSELLO, PACE, PEDRIZZI

## ALLEGATO 2

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO ED IL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 162, LETTERE E) ED I) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662**

Con il provvedimento in oggetto il Governo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23.12.1996 n. 662, concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio (di cui all'articolo 105 del TUIR n. 917/1986) ed il nuovo regime del credito d'imposta sui dividendi.

Come enunciato dal Governo nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di Decreto legislativo, l'istituto della maggiorazione di conguaglio non ha più una rilevante applicazione. È stato certamente opportuno e giustificabile all'epoca della sua introduzione, avvenuta nel 1983 con l'articolo 2 della legge n. 649, trasfuso successivamente nell'articolo 105 del Tuir n. 917 del 1986, in ragione dell'incidenza di redditi esenti dalla Irpeg in capo alla società, accantonati per essere poi distribuiti con credito d'imposta pieno in capo alle persone fisiche percettori di utili societari. Il meccanismo della maggiorazione di conguaglio ha corretto distorsioni tra imposte pagate e credito riconosciuto. Esso era divenuto un fattore di complicazione.

Conseguentemente alla abrogazione del regime della maggiorazione di conguaglio è stata riformulata anche la disciplina del credito d'imposta spettante ai soci al momento della distribuzione di dividendi. Il credito d'imposta, con il presente decreto, deve corrispondere alle imposte effettivamente pagate. La revisione di questo istituto ha comportato l'intervento su tutte le disposizioni relative al credito d'imposta, comprese quelle che prevedono che il socio sia a sua volta un soggetto Irpeg, oppure che si tratti dividendi provenienti da società non residenti in Italia e più specificamente che provengano da società residenti in un altro paese UE, oppure che il reddito a cui è relativo il credito d'imposta sia tassato in modo agevolato. È stato inoltre rimosso un fattore da tempo distorsivo aggiornando il credito d'imposta alla nuova aliquota Irpeg del 37 per cento. Sono state abolite od aggiornate tutte le disposizioni pleonastiche o comunque riferibili alle nuove discipline introdotte con i Decreti relativi alle ristrutturazioni aziendali ed alla Dual income tax.

La Commissione ritiene che il Governo abbia rispettato la delega ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*Con le seguenti osservazioni:*

1. In relazione all'articolo 2, comma primo, punti 2, 6, 7, valuti il Governo l'opportunità di rendere più esplicita la «ratio legis», dalla qua-

le emerga chiaramente che il reddito imponibile si presume formato, fino a concorrenza, prioritariamente dal dividendo avente il credito in parola al fine dello scomputo del credito stesso dall'imposta relativa a detto imponibile.

2. In relazione all'articolo 105, comma 2 primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera *a*), del comma 1, anche le imposte sostitutive sui redditi liquidati nella dichiarazione dei redditi, quelle liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed iscritti in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi.

3. In relazione all'articolo 105, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che con l'attuale formulazione il «plafond» disponibile per l'attribuzione del credito d'imposta «pieno», rimane inalterato anche nel caso di rimborsi di imposte che in precedenti periodi hanno concorso a formare il predetto «plafond».

4. In relazione al comma 3, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di:

chiarire che il computo in via anticipata delle imposte da liquidarsi nella dichiarazione dei redditi a valere già dalle delibere di distribuzione adottate in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio cui tale dichiarazione si riferisce, è una deroga solo facoltativa della regola generale del comma 2;

riferire tale disciplina a tutte le delibere di distribuzione adottate in sede di approvazione del bilancio di esercizio (non solo, quindi, dell'utile di periodo, ma anche delle riserve);

estendere la regola prevista per le riserve in sospensione anche alla distribuzione degli acconti sui dividendi.

5. In relazione al comma 4 dell'articolo 105 del Tuir, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10, valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che i criteri temporali di formazione dell'ammontare di cui alla lettera *a*) del comma 1 valgono anche per il computo delle imposte virtuali della lettera *b*) dello stesso comma.

6. In relazione al comma 6 e 7 dell'articolo 105, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, punto 10), la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che non sono state previste le modalità di dichiarazione di utilizzo dei «canestri» dei crediti d'imposta.

7. Valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 8 dell'articolo 105, in quanto la disciplina sanzionatoria è riportata per intero nell'articolo 105-*bis*.

8. Valuti il Governo l'opportunità in relazione all'articolo 105-*bis* di:

regolare in modo più preciso le modalità e i termini per il versamento integrativo volontario in coordinazione anche con le facoltà accordate con l'articolo 105, comma 3;

regolare l'ipotesi in cui rimborso delle imposte che hanno concorso a formare l'ammontare di cui alla lettera *a*) del comma 1 superi ciò che resta di tale ammontare al momento di esecuzione del rimborso: per tale eccedenza la società o l'ente dovrebbe integrare «il canestro»;

disciplinare le sanzioni sia nel caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte integrative di cui ai commi 1 e 2, sia più in generale nelle ipotesi di attribuzione di crediti inesistenti o più vantaggiosi.

9. Per ciò che riguarda l'articolo 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividendi con risultato in utile. Considerato che le agevolazioni in questione sono state soppresse ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell'attuazione dell'investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruite anche dai soci in perdita fino alla naturale scadenza. Ciò dovrebbe avvenire solo nel caso di compensazione di imposte effettivamente da pagare (quando l'impresa tornerà in utile) mediante riporto in avanti fino a cinque anni del credito d'imposta.

10. In relazione all'articolo 3, comma 4, lettera *c*), valuti il Governo se non sia opportuno specificare la natura e la quantità delle imposte relative ai fondi e riserve cui gli articoli si riferiscono, visto che anche nel nuovo regime essi consentono di dare credito ai soci o associati.

11. Per ragioni di chiarezza è opportuno dettare regole separate per le plusvalenze conseguite attraverso operazioni di ristrutturazione aziendale e per i redditi assoggettati alla Dual Income Tax, con esplicito riferimento ai decreti legislativi che regolano le rispettive materie.

ALLEGATO

**INTERVENTO DEL DEPUTATO PIETRO ARMANI**

## IRAP ad aliquota agevolata e credito d'imposta

---



---

Reddito pre imposte della società erogante (1) .....	100.00
Irpeg ad aliquota agevolata (massimo) .....	- 27.00
	<hr/>
Dividendo distribuibile (2) .....	73.00
Altri redditi/costi del socio .....	0.00
	<hr/>
Imponibile socio .....	73.00
Allordamento per credito d'imposta sul dividendo (58.73 per cento ex articolo 21 decreto sulla M di C) ...	42.87
	<hr/>
Base imponibile lorda in capo al socio .....	115.87
Imposta del socio (51 per cento) (3) .....	59.09
Credito d'imposta:	
«B» 48.65 per cento (limitato) articolo 4 decreto su M di C .....	- 20.86
«A» 51.35 per cento (pieno) per differenza .....	- 22.01
	<hr/>
Imposta residua (4) .....	16.22

---



---

(1) Supposto equivalente all'imponibile Irpeg; per semplicità si ignora l'Irap.

(2) Ignorando l'allocazione obbligatoria a riserva (legale ecc.).

(3) In vigore prima del recente «riordino» proposto dal Governo.

(4) Corrispondente al 14 per cento sull'imponibile virtuale di 115.87.

Questo calcolo dimostra che il reddito è soggetto ad imposta complessiva per 43.22 (27.00 presso la società e 16.22 presso il socio). Se l'agevolazione derivante dalla attenuazione di aliquota fosse preservata

anche per il socio, l'imposta complessivamente dovuta dovrebbe ammontare a 41.00  $[51.00-37.00) * 100 + 27.00]$ . Si dimostra quindi che una parte significativa della attenuazione di imposta concessa alla società viene «revocata» in sede di tassazione del dividendo in capo al socio. Nell'esempio, questo disegno di agevolazione ammonta a 2.22 (43.22- 41.00): dei dieci punti concessi alla società (37.00-27.00), 2.22 vengono recuperati a carico del socio.



# **SOTTOCOMMISSIONI**

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1997

**60<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### *SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

(A007 000, C29<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente DIANA informa la Sottocommissione che i disegni di legge nn. 1282, 1325 e 2859, sui quali la Commissione esteri ha richiesto il prescritto parere il 27 novembre, sono stati esaminati nella seduta del giorno precedente da parte della Commissione di merito, che ne ha concluso la trattazione senza attendere il parere, nè il decorso del termine. Ritiene opportuno segnalare la circostanza al Presidente della Commissione, pronunciando intanto i pareri richiesti, che potrebbero in ogni caso essere allegati alle relazioni per l'Assemblea sui citati disegni di legge.

Conviene la Sottocommissione.

**(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato sull'emendamento 11.0.1; non ostativo sugli altri emendamenti)

La relatrice DENTAMARO riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sull'emendamento 11.0.1, rilevando che la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1 rimette in sostanza all'autorità amministrativa la qualificazione dell'illecito come penale o meno. La relatrice DENTAMARO non condivide l'obiezione, ma sostiene che i casi in cui si tratta di reato piuttosto che di illecito amministrativo sono predeterminati dalla legge, anche in riferimento a provvedimenti assunti ad altro titolo dall'amministrazione competente. Il senatore BESOSTRI insiste nella critica alla formulazione dell'emendamento, con particolare riguardo al caso di revoca dell'autorizzazione, che di per sè trasformerebbe l'illecito da amministrativo in penale. La relatrice DENTAMARO osserva che anche in tal caso verrebbe comunque meno il titolo per poter esercitare l'attività senza incorrere nella violazione della legge penale. Il presidente DIANA segnala la possibilità che i provvedimenti di revoca o diniego siano intanto impugnati in sede giurisdizionale amministrativa, mentre la loro stessa adozione ha reso possibile l'imputazione di un reato. Il senatore BESOSTRI sottolinea che la circostanza è tanto più grave dal momento che non è più prevista dall'ordinamento vigente – nel caso ipotizzato – la sospensione del procedimento penale. Il presidente DIANA propone quindi di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 11.0.1, a condizione che sia riformulato in modo da fugare ogni dubbio sulla sua compatibilità con il principio di legalità in materia penale, di cui all'articolo 25 della Costituzione.

La Sottocommissione consente, convenendo anche di esprimere un parere non ostativo sugli altri emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

*(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*

*(130) MANIERI e MARINI. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione dell'affidamento dei minori*

*(160) MAZZUCA POGGIOLINI. – Nuove norme in materia di adozioni*

*(445) BRUNO GANERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*

*(1697) SALVATO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni*

(Parere su testo unificato alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il testo unificato elaborato dal comitato ristretto e trasmesso dalle Commissioni di merito: si tratta di autorizzare la ratifica della Convenzione dell'Aja in tema di adozione di minori stranieri e di introdurre nell'ordinamento interno le modifiche le-

gislative conseguenti. Al riguardo, ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Il senatore PINGGERA considera eccessivo l'intervento obbligatorio degli enti di assistenza anche per i casi di adozione di minori i cui genitori, o uno di essi, siano in ipotesi parenti degli adottanti.

Il presidente DIANA condivide l'obiezione del senatore PINGGERA ritenendo che un obbligo indiscriminato possa risultare lesivo del principio costituzionale di uguaglianza sotto il profilo della irragionevole equiparazione di situazioni affatto diverse.

La Sottocommissione esprime un parere favorevole e raccomanda alle Commissioni di merito l'esclusione dell'obbligo di intervento degli enti indicati dalla normativa in esame, per i casi in cui l'adozione sia rivolta ai figli di parenti entro il quarto grado.

**(1282) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XIII della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, adottato con Risoluzione n. 11 dal XIV Congresso dell'Unione Latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGGIORE, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole.

**(1325) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGGIORE, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole.

**(2859) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

**(2287-octies) *Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato***

**(2805) *DIANA Lorenzo. - Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa***

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sui disegni di legge proponendo di esprimere un parere favorevole. Ritiene opportuno, tuttavia, segnalare

alla Commissione di merito la necessità di tener conto delle innovazioni in corso di realizzazione nell'ordinamento amministrativo, in attuazione della legge n. 59 del 1997.

La Sottocommissione consente.

**(650) CASTELLANI Pierluigi. – Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI riferisce sul disegno di legge, ritenendo improprio rimettere ad un atto amministrativo la disciplina dell'esercizio professionale, così come previsto dal capoverso 1-*ter* del comma 2 dell'articolo unico.

La Sottocommissione condivide l'osservazione del relatore e si esprime in senso favorevole sul disegno di legge.

**(2876) SEMENZATO ed altri. – Abrogazione delle norme relative a provvedimenti disciplinari nella società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

**(2910) Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il decreto-legge e propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

*La seduta termina alle ore 15,15.*







